Associazione Generale degli Operai di Pinerolo

Modificazioni allo Statuto-Regolamento

proposte dal Socio Pietro Terrestre

Pinerolo, Agosto 1900.

1 -1- 67 1

Associazione Generale degli Operai di Pinerolo

Modificazioni ed aggiunte allo Statuto-Regolamento

— proposte dal Socio Pietro Terrestre —

Articoli modificati o soppressi	Modificazioni	Osservazioni

CAPITOLO I.

Sede, Titolo, Scopo, durata della Società e mezzi per conseguire il suo fine.

ART. 1. — È costituita in Pinerolo una Società fra Operai sotto il titolo di *Associazione Generale Operaia*, la quale ha per iscopo: **l'Unione, la Fratellanza, il Mutuo Soccorso e la vicendevole Istruzione.**

La sua fondazione data fin dall'anno 1848, e la sua durata è per tempo illimitato.

Capo I

Natura e scopo dell'associazione

1-1. Sotto l'egida dello Statuto del Regno venne fondata in Pinerolo nel 1848 l'attuale Associazione Generale degli Operai la quale ha per iscopo:

a) di sussidiare i Soci in caso di malattia, e di provvedere per la loro cura medica;

b) di accordare, sotto determinate condizioni, e in relazione ai mezzi disponibili, sussidi ~~annuali~~ ai Soci inabili al lavoro;

c) di somministrare ai Soci per mezzo di un Magazzino di Previdenza ed a prezzi mitissimi, generi di prima necessità;

d) di accordare ai Soci, mediante concordati speciali coi fornitori, facilitazioni per l'acquisto a prezzo ridotto, di medicine e di altri generi che non si smerciano nel Magazzino di Previdenza;

e) di favorire ed incoraggiare l'istruzione principalmente elementare e professionale, ~~concedendo~~ per mezzo di una biblioteca circolante ad uso dei Soci, e concedendo,

secondo i mezzi disponibili e le norme stabilite, premi [d'incoraggiamento] ai Soci e ai figli di Soci che [nell'anno scolastico antecedente] maggiormente si distinsero nello studio; ~~per mezzo di~~

2 - 2. L'associazione

Essa

provvede al conseguimento del suo scopo con mezzi proprii, colle quote che si pagano dai socii, coi risparmi che si ricavano dall'esercizio di un Magazzino di Previdenza, colle donazioni dei benefattori.

CAPITOLO II.

Composizione della Società.

Art. 2. — La Società si compone di due categorie di soci, cioè:

1. Categoria **soci effettivi.**
2. Categoria **soci onorari.**

Art. 3. — Possono far parte della Società tutti gli operai residenti in Pinerolo ed altri cittadini, alle condizioni prescritte dal presente Statuto cioè:

1. Quali Soci effettivi

Gli operai propriamenti detti, gl'impiegati subalterni e gli esercenti un mestiere, arte, industria o commercio che non diano lavoro continuo a più di cinque operai o commessi, purchè di riconosciuta operosità e probità.

2. Quali Soci Onorari

Quei cittadini che ne facciano richiesta e si obblighino al pagamento dell'annuo contributo di lire dodici.

Capo II

Categorie dei Soci

3 - 3. L'Associazione si compone di due categorie di Soci: Effettivi ed Onorari.

4 - 4. Possono far parte dell'Associazione:

a) quali Soci effettivi gli operai propriamente detti, [gli agricoltori,] gli impiegati subalterni e gli esercenti un mestiere, un'arte, una industria o un commercio, e che, all'epoca della loro ammessione, non diano lavoro continuo a più di cinque operai o commessi.

b) quali soci Onorari i cittadini che ne facciano richiesta e che si obblighino al pagamento dell'annuo contributo di lire dodici.

5 - 5. Art. 5. — Il numero dei soci è illimitato.

CAPITOLO III.

Rappresentanza, Amministrazione, Elezioni.

Art. 6. — L'azione della Società sarà esercitata dall'Assemblea Generale dei soci e da un Consiglio di rappresetanza.

L'Amministrazione sarà affidata ad una Direzione eletta dal Consiglio di rappresentanza nel suo seno.

La Società eleggerà nel suo seno un Presidente, il quale sarà pure il Presidente del Consiglio di rappresentanza e della Direzione.

6 - 6. L'azione dell'Associazione è esercitata dall'Assemblea Generale dei Soci e da un Consiglio di Rappresentanza.-

L'Amministrazione è affidata ad una Direzione.
L'Assemblea Generale dei Soci elegge il Presidente dell'Associazione che deve essere Socio effettivo, e il Consiglio di Rappresentanza.
Il Consiglio di Rappresentanza elegge nel suo seno la Direzione.

7 - 7. ART. 7. — Il Consiglio di rappresentanza è composto di ~~11~~ membri, cioè:
Del Presidente;
Di ~~quindici~~ Consiglieri, scelti nella categoria dei Soci effettivi;
Di ~~due~~ Consigliere scelto nella categoria dei Soci onorari;

Per la surrogazione momentanea dei Consiglieri assenti o cessanti, si dovranno eleggere cinque Vice-Consiglieri nella categoria dei soci effettivi ed uno nella categoria dei soci onorari.

Di cinque Vice Consiglieri scelti nella categoria dei Soci effettivi;
Di un Vice-Consigliere scelto nella categoria dei Soci Onorari.

8 - 8 ART. 8. — La Direzione ~~sarà~~ composta del Presidente, di due Vice-Presidenti e quattro Direttori.

9 - 9 ART. 9. — I due Vice Presidenti ed i quattro Direttori ~~saranno~~ nominati nella prima seduta d'ogni anno ~~del Consiglio~~.
Gli eletti ~~dureranno~~ in carica un anno.

10 - 10 ART. 10. — Il Presidente, i Consiglieri ~~ed i Vice-Consiglieri~~ ~~dureranno~~ in carica due anni.
I Consiglieri ~~ed i Vice-Consiglieri~~ si rinnovano ~~noveranno~~ per metà ogni anno; pel primo anno mediante estrazione a sorte e successivamente per anzianità di nomina.

I funzionari scaduti saranno sempre rieleggibili.

I funzionari scaduti sono rieleggibili, salvo il disposto degli articoli 69 e 122.

11 - 11 ART. 11. — Nel corso dell'anno verificandosi vacante la carica di Presidente e l'epoca fissata per le elezioni ordinarie annuali distando di oltre mesi sei si provvederà alla surrogazione immediata con apposita straordinaria elezione e l'eletto durerà in carica fino al termine dell'anno successivo a quello in cui avvenne la sua nomina.

12 - 12 ART. 12. — In ~~caso d'impedimento momentaneo~~ del Presidente e nei periodi di tempo in cui tale carica può rimanere vacante, uno dei Vice-Presidenti ne fa le veci, colla precedenza a quello che nella nomina ottenne più voti.

13 - 13 ART. 13. — Verificandosi qualche carica vacante nella Direzione, il Consiglio provvederà alla surrogazione con apposita elezione.

14 - 14 ART. 14. — Nel corso dell'anno non si farà luogo ad elezioni straordinarie per surrogazione di Consiglieri, eccetto il caso in cui il Consiglio sia ridotto ~~tra Consiglieri effettivi e Consiglieri supplenti~~ a meno di 15 Membri compreso il Presidente.

15 - 15 ART. 15. — Salvo il caso di cui all'articolo precedente, i Consiglieri ~~ed i Vice-Consiglieri~~ anzi tempo cessati saranno surrogati alla prima ordinaria elezione.

16 - 16 ART. 16. — Chi sarà eletto in surrogazione di Consiglieri ~~o di Vice-Consiglieri~~ o di Direttori rimarrà in carica solo quanto avrebbe durato il suo predecessore.

17 17 Art. ~~19~~. — Non ~~potranno~~ far parte contemporaneamente del Consiglio, padre e figlio, due o più fratelli, suocero e genero. — possono

18 18 Art. 20. — Se l'elezione ~~porterà~~ nel Consiglio congiunti previsti dall'articolo precedente, il nuovo Consigliere sarà escluso da chi è in ufficio, quello che ottenne meno voti da chi ne ebbe maggior numero, il meno anziano di Società dal più anziano. — portasse

19 19 Art. ~~18~~ — Non ~~potranno~~ essere eletti a Consiglieri: 1. I minori di anni 21; — 2. Gli analfabeti; — 3. Gli stipendiati od in qualunque modo salariati dalla ~~Società~~; — 4. I debitori a qualunque titolo della medesima; — 5. Coloro che hanno maneggio del denaro sociale, lite vertente, oppure interesse particolare colla ~~Società~~; — 6. I condannati a pene disciplinari a tenore dei vigenti Regolamenti e per la durata delle medesime; — 7. I Soci aventi un'anzianità sociale minore di un anno. — possono — associazione — associazione — 8. I Soci residenti fuori di Pinerolo. — a) b) c)

20 20 Art. ~~21~~. — ~~Per cura della~~ Direzione ~~sarà formata e riveduta~~ ogni anno nel mese di Settembre la lista dei Soci eleggibili, la quale ~~sarà~~ pubblicata all'Albo della ~~Società~~ durante giorni trenta consecutivi. — viene — compila e rivede — associazione

Scaduto tale termine, in caso di reclami, la Direzione correggerà gli errori riconosciuti e per le contestazioni rimetterà la lista e gli interessati al Consiglio, il quale deciderà inappellabilmente ed approverà la Lista, che per l'anno non potrà più essere modificata.

21 21 Art. ~~17~~. — Tutti i Soci di qualsiasi Categoria sono elettori.

22 22 Art. 22. — Per la prima Domenica di Dicembre di ogni anno, la ~~Società~~ sarà convocata in ~~adunanza~~ generale per l'elezione del Presidente, quando tale carica si verifi~~cherà~~ vacante, e per l'elezione dei Consiglieri ~~e dei Vice-Consiglieri~~ richiesti per completare il Consiglio. — l'associazione — assemblea — cassa

23. Le schede per le elezioni di cui al precedente articolo, dovranno, sotto pena di nullità, portare il bollo sociale e verranno distribuite dal Presidente all'atto della votazione.

La compilazione della scheda sarà fatta dal Socio nella sala stessa delle elezioni. Però il Socio analfabeta potrà farsi scrivere la scheda da persona di sua fiducia, anche fuori dei locali ~~sala~~ sociali.

Il numero dei Consiglieri da scriversi sulla scheda non potrà sorpassare i quattro quinti del numero dei Consiglieri da eleggersi.

24 Il Presidente colla Direzione in carica formeranno l'ufficio per le votazioni. Chiuse le votazioni saranno eletti fra i presenti due scrutatori estranei alla Direzione ~~a~~ far parte dell'ufficio. — ed al Consiglio

Perchè nella prima convocazione la votazione sia valida, occorreranno per lo meno 50 votanti, e non risultando tale numero sarà riconvocata ~~la Società~~ per la successiva Domenica, nella quale saranno valide le elezioni, qualunque sia il numero dei votanti. — l'assemblea

25 — 23 Art. 23. — Il Presidente sarà eletto con distinta votazione a maggioranza assoluta di voti, ed occorrendo ballottaggio, questo si farà nella successiva Domenica, tra i due Candidati che nella prima votazione ottenero maggior numero di voti.

In caso di rinuncia per parte dell'eletto si farà tosto luogo a nuove elezioni.

~~24~~ Art. 24. — Nella votazione per la nomina dei Consiglieri e dei Vice-Consiglieri non si farà distinzione alcuna fra candidati che tenda ad indicarli piuttosto ad una che ad altra delle cariche vacanti, tranne la distinzione pei Candidati alle cariche da coprirsi da soci onorari. — soppresso

26 Secondo l'ordine seguente la maggioranza di voti indicherà:

a) ~~1.~~ Gli eletti a coprire le cariche dei Consiglieri scaduti per anzianità di nomina;

b) ~~2.~~ Gli eletti in surrogazione di Consiglieri anzi tempo cessati;

3. Gli eletti a coprire le cariche dei Vice-Consiglieri scaduti per anzianità di nomina;

4. Gli eletti in surrogazione dei Vice-Consiglieri anzi tempo cessati. — soppresso

27 25 Art. 25. — In tutti i casi di elezioni verificandosi parità di voti, il meno anziano ~~di Società~~ sarà preceduto od escluso dal più anziano. — dell'associazione

28. 26 Art. 26. — La Direzione dovrà tosto promuovere dagli eletti le loro adesioni e fissare la prima sua adunanza ordinaria per riceverle.

La mancanza di rinunzia per parte degli eletti equivarrà ad accettazione della carica.

In caso di rinuncia di taluno dei Consiglieri ~~o Vice-Consiglieri~~ eletti subentreranno di diritto, a completare il Consiglio, coloro che dopo gli eletti ottennero maggior numero di voti, ciascuno in quella ~~carica~~ ordine che gli spetta avuto riguardo al numero dei voti riportati, giusta il disposto dell'articolo ~~26~~ 26.

27 27 ART. 27. — Completato il Consiglio colle adesioni degli eletti, il risultato delle elezioni sarà proclamato dal Presidente in seduta ordinaria della Direzione.

28 28 ART. 28. — Tanto il Consiglio quanto la Direzione dovranno essere assistiti nelle loro sedute da un Segretario legalmente nominato, il quale avrà voce consultiva.

Qualora questi sia impedito, il Presidente provvederà alla ~~momentanea~~ surrogazione. provvisorio di lui

29 ART. 29. — È fatta facoltà al Consiglio di nominare, occorrendo, un Vice-Segretario, il quale potrà surrogare nelle assenze il Segretario in tutte le sue funzioni.

31 30 ART. 30. — La contabilità sociale ~~sarà~~ è concentrata nella carica di un Esattore, nominato dal Consiglio, nelle cui mani ~~dovranno far~~ fanno passaggio tutte le entrate di ogni specie, come pure le uscite.

32 31 ART. 31. — Il servizio sanitario ~~sarà~~ è affidato ad un medico-chirurgo, nominato dal Consiglio di rappresentanza.

33 32. ART. 32. — Essendo instituito con fondi proprii della Società un Magazzino di previdenza per procurare ai Soci i generi di prima necessità, contro pronti contanti, al minor prezzo possibile, l'amministrazione di esso sarà pure affidata alla Direzione, la quale però in ciò verrà coadiuvata da apposita Commissione eletta e rinnovata semestralmente dal Consiglio di rappresentanza e composta di cinque membri scelti nel seno della Società od anche due al più nel seno del Consiglio stesso.

Questa Commissione, nella prima sua seduta eleggerà nel suo seno un Presidente.

L'amministrazione del Magazzino di Previdenza è affidata alla Direzione, la quale è in ciò coadiuvata da apposita Commissione eletta e rinnovata semestralmente dal Consiglio di rappresentanza e composta di cinque Membri scelti nel seno della Associazione ed anche due al più scelti nel seno del Consiglio stesso.

Questa Commissione, nella prima sua seduta, eleggerà nel suo seno un Presidente.

34 33 ART. 33. — Il Distributore dei generi del Magazzino ed il Panattiere devono essere nominati dal Consiglio di rappresentanza.

35 34 ART. 34. — Le cariche sociali sono esercitate gratuitamente ad eccezione di quelle di Medico, Segretario ed Esattore.

Cadendo la nomina delle cariche sociali di Segretario o di Medico sopra persone estranee alla ~~Società~~, gli eletti dovran essere inscritti in una delle categorie, soci effettivi o soci onorari, a loro scelta. — Associazione

36 35 ART. 35. — Pel servizio della ~~Società~~ la Direzione nomina un Messo ed occorrendo un portinaio od altro personale con assegni fissati dal Consiglio. Associazione

Capo IV

Ammessione dei Soci

37. 36 La ~~tassa~~ d'ammessione è stabilita nel modo seguente:

3. La tassa d'ammissione, dalla quale sono esenti i minori di anni 21, fissata:

Per quelli da	21	a 30	anni compiuti	L. 1 50
» »	31	a 35	» »	» 3 —
» »	36	a 40	» »	» 5 —
» »	41	a 45	» »	» 10 —
» »	46	a 50	» »	» 20 —

dai 15 ai 21 anni compiuti - gratuita
dai 21 ai 30 " " L. 1,50
dai 30 ai 35 " " " 3. "
dai 35 ai 40 " " " 5. "
dai 40 ai 45 " " " 10. "
dai 45 ai 50 " " " 20. "

La tassa d'ammessione può, su domanda del richiedente, essere pagata in sei rate mensili a partire dalla data dell'ammessione.

38. 37 La tassa d'ammessione verrà ridotta alla metà per coloro che, ~~si uniscano~~ in gruppi non inferiori a 10, ~~allo scopo di~~ verranno ~~essere~~ ammessi simultaneamente nell'Associazione, purchè ciascuno di essi non superi i 40 anni; sarà invece totalmente condonata a gruppi non inferiori a 20 individui, sempre che il numero di quelli aventi un'età superiore ai 40 anni non superi il quinto del numero totale del gruppo. In questo caso però gli aventi 40 o più anni saranno tenuti a pagare metà della rispettiva tassa d'ingresso.

39. 38. Coloro che desiderano d'essere ammessi in qualità di Soci effettivi devono farne domanda al Presidente dell'Associazione, su modulo rilasciato a semplice richiesta e gratuitamente dalla

segreteria sociale.

Da detta domanda, controfirmata da un Socio, i richiedenti faranno risultare:

a) di non aver meno di 15 anni compiuti e di non oltrepassare il 50.mo anno di età;

b). di aver sempre tenuto vita onorata ed operosa;

c) di ritrarre dall'esercizio della propria professione, del proprio impiego od altro lavoro od occupazione un guadagno giornaliero non inferiore a lire una.

d) di essere residente in Pinerolo. (~~[illegible]~~)

40 40. Il richiedente verrà poi presentato, da un Membro delegato dalla Direzione, per la voluta dichiarazione di salute, al Medico Sociale.

41. Trascorsi quindici giorni, durante
41 i quali la domanda verrà pubblicata per estratto all'albo della Sala sociale, il Consiglio addiverrà alla votazione per l'accettazione o no dell'aspirante.

42 42. Per essere ammesso l'aspirante dovrà ottenere il suffragio della metà più uno dei votanti.

43 43. Qualora la votazione non risulti favorevole all'aspirante, gli sarà restituito il deposito di cui all'art. 39, e non potrà presentare nuova domanda se non dopo trascorso un anno.

44 44. L'ammissione data, pel pagamento dei contributi e

ART. 36. — Possono far parte della categoria dei Soci effettivi le persone indicate al n. 1 dell'art. 3°, purchè facciano constare:
1. Di non aver meno di 15 anni e di non oltrepassare il cinquantesimo anno di età;
2. Di essere di buona costituzione fisica e sani;
3. Di essere di buona condotta e moralità;
4. Di non appartenere ad altra Associazione Generale Operaia;
5. Di ritrarre dall'esercizio di una professione, impiego od altro lavoro od occupazione, un guadagno giornaliero non inferiore a lire *una*;
6. Di essere residenti in Pinerolo.

ART. 37. — All'atto della domanda gli aspiranti devono depositare:
1. L'estratto di nascita od altro documento equivalente, legalmente attendibile;
2. L'attestato di buona condotta o moralità, qualora dalla Direzione sia creduto necessario;

ART. 41. — Nessun inscritto potrà essere proclamato socio effettivo:
Se non sarà assoggettato ad una scrupolosa visita sanitaria dal Medico Sociale, la quale sarà sempre presenziata da un membro delegato della Direzione.
Se non siano decorsi giorni quindici dall'iscrizione e questa durante tale periodo di tempo non sia stata pubblicata per estratto all'albo della sala.
Se dalla votazione per l'ammissione l'aspirante non ottenne il suffragio della metà più uno dei votanti.

ART. 42. — Qualora la votazione non risulti favorevole all'aspirante, dovranno essere restituiti i depositi di cui ai numeri 3 e 4 dell'art. 37 e l'aspirante non potrà presentare nuova domanda se non dopo trascorso un anno.
Respinta una seconda volta la domanda, l'ammissione non potrà più aver luogo.

ART. 43. — Le ammissioni datano pel pagamento dei contributi e per l'anzianità sociale dal primo giorno del mese in cui ebbero luogo.

39. all'atto della domanda il richiedente deve fare il deposito di L. 1,50.

per l'anzianità sociale, dal primo giorno del mese in cui ebbe luogo.

45 - 45. Tenendo conto del deposito fatto, il Socio, appena ammesso, dovrà pagare alla Segreteria Sociale la prima quota mensile, il prezzo del libretto e del distintivo sociale e la tassa di ammissione salvo, per quest'ultima, il disposto dell'ultimo alinea dell'art. 39.

4. La quota mensile, il prezzo del libretto e del distintivo sociale.

Capo V
Doveri e Diritti dei Soci Effettivi

46 46 Art. 53. — Ogni socio effettivo colla richiesta d'iscrizione tacitamente si obbliga di osservare il presente Statuto, nonchè le deliberazioni tutte dei poteri costituiti della ~~Società~~ associazione, e di condurre vita proba ed operosa come si conviene a uomo onesto e laborioso operaio.

47 47 Art. 54. — Ogni Socio effettivo è tenuto moralmente a disimpegnare le cariche sociali che dalla ~~Società~~ assemblea generale o dal Consiglio di rappresentanza possono essergli conferite, ~~salvo sempre il legittimo impedimento che dovrà comprovare~~

Cessa l'obbligo avanti prescritto pei riconfermati nelle cariche in seguito ad ordinaria scadenza, e sono eccettuati da tale obbligo coloro che sono chiamati a coprire cariche retribuite e richiedenti cauzione.

~~48~~ 48 Art. 38. — ~~I soci effettivi sono~~ È pure tenuto di prestare l'opera sua, sempre quando sia richiesto da uno dei poteri sociali, sia per emettere pareri, s'a per fare parte di Commissioni per qualunque oggetto d'interesse sociale, ~~salvo sempre il caso di legittimo impedimento provato dal socio.~~ È moralmente

~~49~~ 49. Art. 59. — È altresì obbligatorio per tutti i soci effettivi l'intervenire alle Elezioni ordinarie per la nomina del Presidente e dei Consiglieri, salvo il caso di legittimo impedimento che il socio deve comprovare.

Tutti i Soci effettivi debbono intervenire alle elezioni per la nomina del Presidente e dei Consiglieri.

Il Socio che, senza comprovato legittimo impedimento, non interverrà alla votazione per dette elezioni, sarà soggetto alla multa di cent.mi 50.

48 Tutti i soci effettivi sono tenuti ad intervenire alle elezioni per la nomina del Presidente e dei Consiglieri, sotto pena della multa di cent. 50, salvo il caso di legittimo, comprovato impedimento.

Art. 60. — Le trasgressioni ai doveri prescritti agli articoli 54 e 58 saranno punite con annotazione di demerenza nel verbale d'adunanza ed in apposito registro, e colla multa di lire 3 in caso di recidiva.

Le trasgressioni ai doveri prescritti all'art. 55 saranno punite colla multa di lire *Una* e quelle ai doveri di cui agli Art. 56, 57 e 59 ciascuna colla multa di centesimi cinquanta.

vedi 76

49 50 Art. 61. — Il contributo mensile per la categoria dei Soci effettivi è fissato a L. 1,25 e deve essere versato da ciascun socio prima della scadenza di ogni mese a mani del l'Esattore Sociale nell'Ufficio della ~~Società~~. anzianità

I ritardi nei pagamenti verranno puniti secondo il disposto degli articoli 44 e seguenti. Mensilmente la Direzione darà atto dei Soci caduti in multa in apposito registro.

50 51 Art. 44. I soci effettivi in ritardo nel pagamento dei contributi sociali sono puniti colla multa di cent. ~~25~~ 15 (in lettere) per ogni mese insoddisfatto, oltre il pagamento dei contributi arretrati.

N.B. L'attuale multa di L. 0,25 rappresenta il 20 per cento d'interesse annuo.

51 52 Art. 45. — Il ritardo nel pagamento di tre quote mensili consecutive porta la decadenza dalla qualità di Socio e da qualsiasi diritto verso la ~~Società~~ associazione.

52 53 Art. 46. — Il ritardo di mesi sei porta la cancellazione dai ruoli.

ART. 47. — I soci decaduti per l'effetto di cui all'art. 45, purchè presentino l'attestato di sanità in tempo utile, giusta il disposto dell'art. 46, possono essere riammessi nei loro diritti acquisiti, salvo il disposto dell'articolo 44 e senza diritto a qualsiasi sussidio per mesi tre successivi alla riammissione.

L'attestato di sanità dovrà essere spedito dal Medico Sociale e la Direzione in seduta segreta pronuncierà per la riammissione o non riammissione del socio senza addurre i motivi della presa deliberazione.

53 54 I Soci decaduti per effetto del l'art. 51, purchè presentino l'attestato di sanità, rilasciato dal Medico Sociale, in tempo utile giusta il disposto dell'art. 52, saranno riammessi nei loro diritti acquisiti, salvo il disposto dell'art. 50.

54 55 ART. 48. — La Società non è in obbligo di fare eccitamenti ai morosi e risultando i medesimi decaduti, s'intende abbiano essi stessi rinunciato tacitamente ad ogni loro diritto.

annullazione

Però, in via d'abbondanza, la Direzione avvertirà i Soci morosi, e li inviterà a mettersi in regola nei pagamenti, a norma degli art. 49 e 50.

55 56. I Soci sono tenuti a dare avviso alla Direzione del cambiamento eventuale di abitazione. - In caso contrario non avranno diritto a reclamare se non riceveranno gli avvisi sociali, e dovranno sottostare a tutte le conseguenze portate dal presente Statuto.

L'loro

86 57. I Soci effettivi appena ammessi, hanno diritto all'assistenza medica, e, dopo il noviziato di mesi sei, al sussidio ordinario, il quale principia il terzo giorno dalla dichiarazione di malattia, purchè questa sia fatta ~~dal medico sociale~~ nei primi due giorni. In caso contrario il sussidio principia solo il giorno successivo alla dichiarazione medica.

ART. 62. — I soci ascritti alla categoria dei soci effettivi hanno diritto dopo la proclamazione all'assistenza medica e dopo il noviziato di mesi sei al sussidio ordinario il quale principia il terzo giorno dalla dichiarazione di malattia, purchè questa sia presentata nei due primi giorni, e in caso contrario principia solo il giorno successivo alla presentazione.

vedi Medico 101 - 2° alinea

In caso però di rottura, ferita od altre malattie chirurgiche, le quali costituiscano immediata impotenza al lavoro, il sussidio principia il giorno successivo all'avvenuto infortunio. — vedi segno - #

57# I Soci effettivi abitanti fuori della cinta daziaria non hanno diritto alla assistenza medica gratuita, e non sono tenuti a prender parte alle elezioni di cui all'art. 49 e ai funerali dei Soci ~~secondo gli art. 49~~ di cui agli articoli 74 e 76.

58. I Soci malati possono farsi curare a proprie spese, da un medico di loro confidenza. Però la Direzione potrà sempre far visitare e sorvegliare il socio malato dal Medico Sociale, e, occorrendo, anche da un Membro della Direzione.

I soci malati, ecc -

59 58. Art. 63. — Il sussidio ordinario per le malattie temporarie è stabilito in lire 1.25 al giorno, ~~ed è durativo~~ per giorni novanta, dopo i quali, se la malattia continua, il sussidio è ridotto a cent. 60 ~~ed è durativo~~ al giorno sino a guarigione. (perchè non L. 1,50 ?)

60 59 Art. 64. — Nel caso che da una malattia all'altra non siavi l'intervallo di giorni sessanta, continua la serie di sussidio precedentemente incominciata, salvo però il caso di malattia causata da disgrazia accidentale come rotture, ferite e simili in cui dovrà essere corrisposta la serie di lire 1.25 al giorno. — continuerà

61 60 Art. 65. — Se la malattia dura da un anno e qualora si verifichino nel socio frequenti casi di malattia, la Direzione dovrà provvedere perchè dal Medico Sociale, o da una consulta di medici si riconosca se si tratta di affezione cronica che renda il socio abitualmente inabile al lavoro; e risultando accertato lo stato cronico della malattia, cessa nel socio il diritto al sussidio ordinario stabilito dall'art. ~~63~~ per le sole malattie temporarie, salvo il disposto dell'art. 59 ~~68~~ 63 e seguenti.

La relazione del medico Sociale, o dei Membri della Consulta, dovrà essere scritta e circostanziata.

62 61 Art. 67. — Il sussidio di lire 1.25 al giorno è limitato a giorni quindici ai soci affetti da malattie veneree, da malattie provenienti dall'abuso del vino, liquori o da risse purchè come tali accertate da fede medica o da informazioni e prove; ove la malattia continui loro è devoluta la serie di sussidio di centesimi ~~cinquanta~~ 60 fino a guarigione.

63 62 Art. 68. — I soci effettivi riconosciuti affetti da malattia cronica costituente impotenza assoluta e permanente al lavoro avranno diritto al sussidio ordinario di cronicismo, sempre quando abbiano un'anzianità non minore di anni dieci e si uniformino ~~per l'ammissione~~ alle prescrizioni dell'apposito Regolamento per la Cassa Cronici.

64 63. I soci effettivi aventi 50 anni ~~ininterrotti~~ di anzianità ed un'età non inferiore ad anni 75 avranno, senz'altro, diritto al sussidio ordinario di cronicismo.

65 64 Art. 69. — I soci affetti da malattia cronica costituente impotenza assoluta e permanente al lavoro, ma che non abbiano raggiunta l'anzianità sociale di anni dieci, nonchè i soci che pur avendo l'anzianità di anni dieci tuttavia la loro infermità non costituisca impotenza assoluta e permanente al lavoro, avranno diritto ad un sussidio giornaliero sulle entrate della Cassa-Mutuo eguale alla metà di quello ordinario di cronicismo, limitato però al tempo dell'impotenza al lavoro.

Non saranno ammessi al godimento di questo sussidio i soci riconosciuti ancora capaci di ritrarre un guadagno giornaliero superiore ai centesimi cinquanta dall'esercizio della loro professione, mestiere od impiego, oppure da altro lavoro che loro riesca di dedicarsi.

66 65 Art. 70. — I soci di cui all'art. precedente, non appena riuniscano tutte le condizioni di cui all'art. ~~66~~, potranno ottenere l'ammessione al sussidio ordinario della Cassa cronici. 62 63 [non interrotta da qualsiasi causa, ad eccezione di quella proveniente dal servizio militare, ed un'età, ut supra.

67 66 Art. 71. — Cessa il diritto al sussidio stabilito dall'art. ~~69~~ se avverrà per due anni consecutivi che la somma distribuita per tali sussidi abbia determinato un disavanzo annuale sulle entrate della Cassa-Mutuo non inferiore al terzo della somma erogata in ciascun anno. 64-65

Potrà in seguito aver luogo la riammessione al sussidio se per due anni consecutivi sarà risultato sulle entrate annue della Cassa-Mutuo un avanzo non inferiore ai tre quarti della somma annuale occorrente, calcolata preventivamente.

68 67 Art. 72. — Per conseguire i sussidi ~~stabiliti dagli art. 63 e 69~~ i soci che vi avranno diritto dovranno far risultare di avere regolarmente soddisfatto i contributi sociali, ~~e l'impotenza al lavoro e la sua durata dovranno essere accertate e stabilite dal medico sociale.~~ — qualsiasi specie di

Art. 73. — Il socio in ritardo al pagamento del contributo mensile, cadendo ammalato, sarà punito colla ritenzione di giorni cinque di sussidio; se la morosità risulta di due mesi scaduti, la ritenzione del sussidio sarà per giorni dieci, salvo sempre il disposto dell'art. 44.

2 68-100

69 68.

Art. 74. — Il godimento dei sussidi non dispensa i sussidiati dall'obbligo di cui all'articolo ~~III~~. 5°. 49.

Art. 75. — S'intenderà decaduto per venti giorni dal diritto a sussidi qualunque socio sia riconosciuto essersi con malizia procurata l'affezione per cui richiede sussidio, o sia trovato al lavoro, o frequenti senza speciale permesso del Medico sociale le osterie, i caffè, i luoghi di pubblici divertimenti e simili, durante il tempo che percepisce sussidio.

69 Sarà sospeso il sussidio per giorni dieci al Socio trovato al lavoro, o che frequenti, senza speciale permesso del Medico Sociale, le osterie, i caffè, i luoghi di pubblici divertimenti e simili durante il tempo in cui percepisce sussidio.

Il Socio che sia riconosciuto ~~essersi con malizia procurata~~ la malattia, non avrà diritto a nessuna specie di sussidio. — 70. I Membri del Consiglio e della Direzione che incorreranno nelle pene stabilite in quest' articolo ~~precedente~~ non potranno più essere rieletti a qualunque ufficio nell'elezione successiva.

Art. 77. — I soci residenti fuori del luogo della sede sociale, per la denuncia di malattia si uniformeranno alle disposizioni dell'art. 62 presso la Società a cui sono aggregati, e non essendo aggregati ad altra Società il termine per far pervenire alla sede sociale la denuncia di malattia è esteso a giorni otto.

In questo caso la firma del medico curante dovrà essere legalizzata dal Sindaco locale ed in difetto di ciò sarà ritenuta nulla la denuncia di malattia.

71. 71. Il Socio residente fuori del luogo della sede sociale, per la denuncia di malattia si uniformerà alle disposizioni dell'art. 87 presso l'Associazione a cui è aggregato, e non essendo aggregato ad altra Associazione dovrà inviare alla sede sociale, entro i primi otto giorni, il certificato del medico curante (conforme al modulo annesso al presente Statuto), debitamente legalizzato dal Sindaco locale, o dal Presidente dell'Associaz. Gener.le Consorella.

s'intenderanno decaduti dalla carica, e ....

In caso di ritardo il detto certificato medico sarà solo riconosciuto valido per otto giorni antecedenti alla ~~data~~ presentazione di esso, fermo, il disposto dell'art. ~~87~~. 86 per la decorrenza del sussidio.

72. 72.

Art. 78. — I soci che passeranno al servizio militare Nazionale, s'intenderanno sospesi dai doveri e dai diritti di socio per la durata del servizio stesso, purchè prima della partenza ne abbiano dato avviso al Presidente per le opportune annotazioni, e l'assenza non ecceda il termine fissato dalle leggi relative. Tuttavia saranno solo riammessi nei loro diritti quei soci che entro un mese dal loro ritorno ne faranno domanda e comproveranno di essere in buono stato di sanità, mediante presentazione di certificato rilasciato dal Medico Sociale.

Le famiglie dei soci sotto le armi possono servirsi di generi al Magazzeno di Previdenza.

77.

Art. 79. — Dalla Direzione sarà provvisto alla sorveglianza degli infermi in quel modo che sarà dall'esperienza suggerito, in ragione dei tempi e delle circostanze ravvisato conveniente.

73. La Direzione, coadiuvata dal Consiglio, provvederà alla sorveglianza degli infermi in quel modo che sarà dall'esperienza suggerito, in ragione dei tempi e delle circostanze ravvisato conveniente.

Art. 55. — Tutti i soci effettivi sono tenuti di recarsi per turno a visitare i soci infermi, dietro invito del Presidente o chi per esso, o di farne rapporto al Consigliere di settimana. Sono esenti da tale obbligo i soci rivestiti di carica onoraria ed è facoltativo ai soci di surrogarsi fra loro nelle visite.

74

Art. 56. — Cinquanta soci effettivi, comandati per turno con facoltà di farsi surrogare da altri soci oppure dal padre o da fratello o da figlio purchè di età non inferiore ai diciotto anni, saranno tenuti nei casi di decesso fra inscritti alla Società ad accompagnare la salma all'ultima dimora. Purchè ritenuti atti non sono esenti da prestare tale servizio i sussidiati per cronicismo.

Saranno pure invitati per turno tre Consiglieri per ogni sepoltura, i quali avranno l'obbligo di assicurare d'accordo l'intervento di almeno uno di essi alla sepoltura, affinchè tenga l'ordine durante la medesima, ritiri i singoli biglietti d'avviso al ritorno alla sede sociale ed accerti le multe da infliggersi ai non intervenuti.

Art. 57. — Tutti i soci effettivi e la Direzione in corpo sono tenuti ad intervenire ai funerali in caso di decesso del Presidente in carica.

74. Al decesso d'un socio, sia effettivo che onorario, o d'una persona dichiarata benemerita dell'Associazione, cinquanta soci ed un Consigliere, invitati per turno, con facoltà di farsi surrogare da altri soci, oppure dal padre, o da fratello o da figlio purchè non inferiori ai 18 anni, accompagneranno colla bandiera sociale abbrunata, la salma all'ultima dimora.

Il Consigliere da altro Consigliere ed i soci

Art. 82. — I Soci, i Consiglieri ed i Direttori che a norma degli articoli 56 e 57 dovranno intervenire alle sepolture, saranno avvertiti mediante avvisi individuali da consegnarsi a domicilio dal bidello, indicanti nome e cognome del defunto, luogo del decesso ed ora della riunione nella sala sociale per recarsi in corpo alla sepoltura.

Saranno pure affissi per la Città almeno sei manifesti portanti invito ai soci tutti d'intervento alla sepoltura.

Essi saranno avvertiti mediante avviso individuale da consegnarsi a domicilio dal bidello, indicante il nome e cognome del defunto, il luogo del decesso e l'ora della riunione nella sala sociale per recarsi alla sepoltura.

Saranno pure affissi per la Città almeno sei manifesti, invitanti tutti i soci ad intervenire all'accompagnamento funebre.

75

75. Tutti i soci formeranno il corteo dalla sala sociale, e accompagneranno il defunto fino al Cimitero. Ivi giunti dal Consigliere saranno ritirati i singoli biglietti d'avviso, e la

Bandiera, per cura del ~~portatore~~ bidello
~~bandiera~~ verrà avvolta nella
relativa custodia e portata ~~dal~~
~~bidello~~ alla Sede Sociale.

76. 76 I Soci ed il Consigliere, invitati
alle sepolture secondo l'arti-
-colo 74, che non interverranno
alle medesime saranno sog-
-getti alla multa di cente-
simi 50. (in lettere)

77. 77. L'Associazione provvede a
proprie spese ai funerali dei
Soci effettivi, stabilendo per
ciascun funerale Lire 37, ri- (in lettere)
partite come segue:
L. 14 per la Parrocchia e Confraternita
L. 10 per il trasporto della salma
L. 6 per la cassa mortuaria
L. 4 per il Seppellitore
L. 3 per il Bidello.

78 78. Alla famiglia del Socio defunto
che intendesse di provvedere essa
stessa alle onoranze funebri, purchè queste non siano inferiori a quelle stabilite dall'Associazione,
sarà corrisposta l'indennità
fissata in Lire 34.

79. 79. Sarà pure pagata la stessa
indennità di L. 34 alla fami-
-glia del Socio defunto:
a) quando questi avesse ap-
partenuto a religione che non
ammette nel suo rito spese
di sepoltura;
b) quando, per ragioni indi-
-pendenti dalla famiglia, non
potesse aver luogo la funzione
funebre.

80 80 Nel caso previsto dall'articolo
precedente, lettera b), e in ogni
altro caso in cui l'Associazione

N.B. Tutti i numeri espressi Lire vanno
scritti in lettere.

ART. 80. Al decesso di ogni socio effettivo la Società provvederà a proprie spese ai funerali; è facoltativo però alla famiglia di provvedervi e ciò con diritto ad una indennità fissata in L. 34, sempre quando ne abbia dato in tempo avviso al Presidente o chi per esso.

ART. 81. — La spesa per ogni funerale è stabilita in L. 37 ripartite come segue:

Lire 14 per la Parrocchia e Confraternita.
Lire 10 per il carro funebre.
» 6 per cassa mortuaria.
» 4 per il becchino.
» 3 per il Bidello.

non potesse intervenire con Bandiera alle onoranze funebri sarà integralmente corrisposta alla famiglia del socio defunto la somma di L. 5 stabilita dall'art. 77.

81 81. ART. 83. — I Soci ~~anche solo aggregati~~, hanno diritto di valersi del Magazzino di previdenza. - effettivi - onorari e aggregati.

In caso di decesso del socio, hanno per esso diritto alla distribuzione generi del Magazzino, la vedova durante vedovanza ed i minori sino all'età di anni diciotto.

Cessa nella vedova siffatto diritto allorchè uno dei figli maschi seco convivente abbia raggiunta l'età predetta.

82 82 ART. 84. — Per conservare il diritto alla distribuzione dei generi del Magazzino, le vedove nei sei mesi dal decesso del marito, dovranno presentare il libretto di questi al Presidente, il quale, sentita la Direzione, rilascierà in calce del medesimo l'autorizzazione per mesi sei, trascorsi i quali e per ogni semestre successivo l'autorizzazione dovrà essere rinnovata.

83 83 ART. 85. — È assolutamente vietata la distribuzione dei generi del Magazzeno a persone estranee alla Società. Associazione

Chiunque venga riconosciuto avere contribuito a facilitare la distribuzione dei generi del Magazzino a persone estranee alla ~~Società~~ col prestito del libretto od in qualsiasi altro modo, sarà considerato colpevole di malversazione e verrà punito colla multa di L. 5. Associazione

Nei casi di recidiva o di rifiuto al pagamento della multa, sarà applicato al socio il disposto dell'art. ~~39.~~ 164.

Capo VI
Soci Onorari e Benemeriti dell'Associazione

84 84 ART. 86. — I soci onorari possono prendere parte alle elezioni, essere eletti alle cariche di cui all'art. 7 del presente Statuto ed essere nominati nelle Commissioni. — Hanno diritto d'intervenire alle adunanze della Società, prendere parte alle discussioni ed alle deliberazioni, nonchè di assistere alle sedute non segrete del Consiglio e della Direzione, fare proposte e prendere parte alle discussioni. Associazione

Saranno pur essi muniti dello Statuto sociale e potranno valersi del diritto di cui all'art. ~~83~~ purchè risultino regolarmente pagati i loro contributi i quali verranno esatti entro il primo semestre di ogni anno quando non sia stata fatta la dichiara di volerli pagare a quote mensili o trimestrali. 81

Riceveranno annualmente i risultati del conto finanziario sociale.

85 85 ART. 4. Saranno dichiarati benemeriti quei cittadini o quei soci che coll'opera loro abbiano procurato notevole sviluppo morale o materiale dell'~~Istituzione~~ ed abbiano erogato a pro della medesima somme o sostanze ragguardevoli. Associazione

ART. 170. — ~~Per gratitudine ed onorificenza~~ Il Consiglio ~~spedirà~~ ai dichiarati benemeriti, un attestato di benemerenza sociale. conferirà

ART. 87. — Nei casi di decesso di soci Onorari o di persone d'chiarate benemerite, saranno comandati cinquanta soci effettivi per l'accompagnamento della salma all'ultima dimora e l'invito sarà pure esteso a tutti i soci effettivi ed onorari nel modo prescritto dal secondo alinea dell'art. 82.

vedi art. 74

Ai funerali dei soci onorari o benemeriti e dei deceduti mentre coprivano una carica sociale sarà aggiunto il distintivo dei guidoni alla Bandiera.

vedi: Bandiera: 127 d)

Capo VII

Soci aggregati e reciprocità colle associazioni consorelle.

86. 86. La Direzione tratterà reciprocamente con qualunque altra associazione italiana di M. S. che voglia fare adesione ai 1.° ed ai 2.° e 3.° dei seguenti patti di confederazione stabiliti nel congresso di Asti nel 1883:

1.° Ogni socio che si diparte da una associazione per recarsi provvisoriamente ad un'altra potrà ivi pagare le sue quote, sarà sussidiato in caso di malattia, godrà della cura gratuita del medico e di tutti gli altri vantaggi morali e materiali di quell'associazione, salvo a regolare i conti in fin d'ogni anno (per le quote pagate e pei sussidi ricevuti) coll'associazione da cui è dipartito;

2.° Quando poi il socio come sopra dipartitosi da una associazione dichiari di voler definitivamente stabilire il suo domicilio nel luogo di un'altra, vi sarà ammesso in quella senza pagamento del diritto d'ammissione, purchè non abbia oltrepassato l'età prescritta di 55 anni e sia dichiarato in salute;

3.° Il socio ammesso a norma del patto precedente, cadendo ammalato nei primi sei mesi, sarà sussidiato per

conto dell'associazione dalla quale si è ripartito, nel qual caso sarà tenuto conto delle quote da esso pagate.

L'anzianità del socio suddetto, per tutti gli effetti portati dal presente Statuto, datera dal giorno della sua nuova ammissione.

87 87. Il socio che cambia residenza deve avvertire il Presidente nei quindici giorni successivi alla partenza; altrimenti, in caso di malattia, perderà tre giornate di sussidio.

ART. 76. — I soci residenti nel Regno, fuori del luogo della sede sociale, dovranno aggregarsi alla Società locale, ove questa non si rifiuti.
Il socio che cambiando residenza non ne abbia dato avviso al Presidente nei quindici giorni successivi alla partenza, in caso di malattia sarà punito colla ritenzione di giorni dieci di sussidio.

88 88. Il socio che desidera ottenere l'aggregazione presso l'Associazione della nuova sua residenza, deve ottenere dalla Direzione la relativa autorizzazione, che sarà spiccata da apposito registro a madre-figlia, e conterrà formale richiesta all'Associazione consorella di reciproco trattamento a norma dell'art. 86. - La lettera di reciproco trattamento sarà rilasciata gratuitamente al socio che ne farà domanda.

ART. 164. — I soci che si allontanano dalla sede sociale dovranno ottenere dalla Direzione l'autorizzazione di aggregamento appo la Società della loro nuova residenza, la quale formalità dovranno rinnovare ogni qualvolta trasferiranno la loro residenza in luogo in cui siavi sede di Società consorella.

L'ommessione di tale formalità per parte del Socio porta con sè le conseguenze di cui all'articolo 76.
L'autorizzazione sarà spiccata da apposito registro a madre-figlia, conterrà formale richiesta di trattamento a norma delle prescrizioni del presente Statuto, con offerta di reciprocità alla Società a cui è diretta, e con promessa di rimborso dei sussidi che per avventura essa dovesse somministrare al Socio, e sarà sottoscritta dal Presidente e dal Segretario.

Parimenti non sarà concessa l'aggregazione di nessun socio a questa Società, senza simile autorizzazione della Società a cui il richiedente appartiene.

Capo VIII

~~Azione riservata all~~ Attribuzioni dell'Assemblea Generale dei Soci, ~~ed attribu-zioni~~ del Consiglio e della Direzione.

89. L'Assemblea Generale dei Soci:

a) nomina il Presidente e i Consiglieri;

b) delibera sulle spese straordinarie superiori alle lire 500, e

ART. 89. — Le variazioni e le modificazioni allo Statuto organico sociale sono riservate all'Assemblea Generale dei Soci e spetta esclusivamente alla medesima di deliberare sulle spese straordinarie superiori alle L. 500 e sulle introduzioni di innovazioni nella Società che vincolino il bilancio per una spesa superiore alle lire 100 annue.

sulle introduzioni d'innovazioni nell'Associazione che vincolino il bilancio per una spesa superiore alle 100 lire annue;

c) discute ed approva l'annuo conto amministrativo. - Questo però dovrà essere affisso all'albo della Sala per quindici giorni consecutivi prima della sua presentazione all'Assemblea, a comodo dei Soci per tutte quelle osservazioni che crederanno opportune di fare

d) discute ed approva le variazioni e le modificazioni allo Statuto Sociale;

e) a richiesta del Socio interessato, delibera inappellabilmente riguardo alla di lui espulsione dall'Associazione;

f) delibera inappellabilmente intorno a richiami fatti dalla ~~dei Soci~~ maggioranza dei Soci effettivi residenti contro le deliberazioni della Direzione o del Consiglio;

90. 90 ART. 88. — Il Consiglio di rappresentanza, ~~legalmente eletto e costituito~~, ricevo dalla Società pieni poteri nei limiti tracciati (Attività) dal presente Statuto, del quale provvede all'esecuzione; è facoltativo però al Consiglio ~~nella sua savviezza~~, di procedere in via provvisoria ai casi non previsti dal presente Statuto con apposite deliberazioni, le quali dovranno rimanere pubblicate per copia all'Albo della Società ed essere stampate e distribuite ai soci, conservandone in apposito registro l'originale. (Omissione)

g). delibera intorno alle materie iscritte all'ordine del giorno d'instanza anche d'un solo ~~d'almeno venti~~ Socio effettivo, fatta, per iscritto, pervenire alla Direzione almeno dieci giorni prima della seduta.

91 91 Il Consiglio di Rappresentanza:

a) approva l'annuo bilancio preventivo e rivede l'annuo conto amministrativo prima di presentarlo all'Assemblea Generale;

b) approva le deliberazioni prese dalla Direzione;

c) delibera intorno all'ammissione, ~~esclusione~~ sospensione

ART. 90. — Il Consiglio di rappresentanza approva l'annuo bilancio preventivo e l'annuo conto amministrativo. Questo però dovrà prima sottoporsi alla verifica di una Commissione composta di tre revisori, leggersi in adunanza generale ed affiggersi all'Albo della Sala per giorni quindici consecutivi, a comodo dei soci per tutte quelle osservazioni che si ravvisassero del caso.

Lo stesso Consiglio approva le deliberazioni prese dalla Direzione e delibera intorno all'ammissione, esclusione ed espulsione di soci; alla nomina e licenziamento degli impiegati d'amministrazione e del medico sociale; e sovra tutti gli affari di qualunque specie non tassativamente attribuiti al Consiglio direttivo od al Presidente o non esplicitamente riservati alla Società in generale adunanza.

ART. 91. — Spetta al Consiglio di rappresentanza di riconoscere mensilmente le entrate e le spese ed i sussidi accordati agli ammalati.

ed espulsione di Soci;

d) provvede alla nomina ed al licenziamento degli impiegati dell'amministrazione e del medico sociale; e) ~~tt~~

f) delibera sopra tutti gli affari di qualunque specie non tassativamente attribuiti al Presidente o alla Direzione o all'Assemblea Generale;

e) ~~riconosce~~ mensilmente le accerta entrate, le spese ed i sussidi accordati agli ammalati.

92-92. Art. 92. — La Direzione rappresenta la ~~Società~~ associazione per delegazione del Consiglio di rappresentanza; veglia al regolare andamento dell'Amministrazione e provvede ai casi di minore importanza.

In caso d'urgenza la Direzione può prendere sotto la sua responsabilità quelle deliberazioni che altrimenti spetterebbero al Consiglio, riferendone a questo nella sua prima adunanza.

interviene in corpo ai funerali nei casi previsti dal presente Statuto ed alle funzioni solenni cittadine o nazionali a cui sia richiesto l'intervento della Società.

93.93 Art. 93. — Spetta alla Direzione:

a) ~~1.~~ Di fissare il giorno ed ora per le adunanze e di compilare i relativi ordini del giorno;

b) ~~2.~~ Di stabilire e pubblicare alla porta della sala sociale l'orario d'ufficio per gli impiegati; e di farlo eseguire puntualmente

c) ~~3.~~ Di proporre la nomina ed il licenziamento degli stipendiati e la nomina delle Commissioni al Consiglio di rappresentanza;

d) ~~4.~~ Di nominare e licenziare i salariati della ~~Società~~ associazione su proposta del Presidente;

e) ~~5.~~ Di deliberare intorno all'erogazione delle somme stanziate per spese impreviste nel Bilancio;

f) ~~6.~~ Di concludere le locazioni, le conduzioni, gli appalti ed i contratti resi obbligatori per legge o deliberati dal Consiglio di rappresentanza;

g) ~~7.~~ Di provvedere coadiuvato dal Consiglio, alla sorveglianza dei soci infermi ed all'assegnamento dei sussidi;

h) ~~8.~~ Di provvedere agli onori funebri dei soci defunti;

i) ~~9.~~ Di autorizzare le provviste dei generi occorrenti al magazzino di previdenza; vegliare al regolare servizio ed alla regolare formazione degli inventari mensili ed alla tenuta dei registri;

l) ~~10.~~ — Di presentare al Consiglio le iscrizioni per l'ammissione dei soci dopo i quindici giorni di pubblicazione, facendo relazione sulle informazioni assunte, sui documenti presentati e sul risultato della visita sanitaria;

m) ~~11.~~ Di presentare all'approvazione del Consiglio il bilancio annuale preventivo, compilato sotto la sua cura e, per le opportune osservazioni, il Conto annuale amministrativo, colla relazione della Commissione dei Revisori.

ed il conto annuale amministrativo, debitamente riveduto, letto in Assemblea generale e pubblicato a mente dell'art. 90.

n) ~~12.~~ Di verificare mensilmente

la nota dei Soci effettivi incorsi in multa, o decaduti, o da cancellarsi dai ruoli per effetto degli art. 51 e 52, e di invitare i Soci morosi a mettersi in regola coll'Associazione.

13. Di prendere cognizione della corrispondenza sociale e riferirne al Consiglio nei casi più importanti.

94. 94. Al conto annuale amministrativo la Direzione unirà il

ART. 94. — La Direzione renderà annualmente il conto morale ed economico della sua gestione indicando i fatti più importanti ed il modo con cui fece eseguire i servizii ad essa attribuiti, o che si eseguirono sotto la sua responsabilità.

95 95 ART. 95. — La Direzione potrà deliberare sull'ammonizione o sospensione del voto contro quei soci che se ne rendano demeritevoli colla loro condotta.

96 96 ART. 96. — Sempre quando la Direzione provvederà per propria iniziativa nei limiti della sua competenza o fuori di essa nei casi di urgenza dovrà presentare all'approvazione del Consiglio le sue deliberazioni, le quali saranno inserte nel verbale d'adunanza.

Non sarà necessaria l'approvazione quando le deliberazioni non siano che una conseguenza per l'esecuzione di altre del Consiglio.

Capo IX
attribuzioni dei funzionari

97. 97 ART. 97. — Il Presidente è capo della Società ed ha autorità e potere discrezionale nelle adunanze e nella Amministrazione sociale; esercita il potere esecutivo sociale e rappresenta la ~~Società~~ Associazione rispetto ai terzi ed in giudizio; sovraintende a tutti gli uffizi ed alle aziende sociali e vigila l'andamento dei servizi e la tenuta dei registri, stipula i contratti deliberati dalla ~~Società~~ Associazione, dal Consiglio di rappresentanza e dalla Direzione; firma gli atti, la corrispondenza ed i mandati di pagamento; convoca la ~~Società~~ Assemblea Generale dei Soci, il Consiglio e la Direzione e può intervenire in tutte le Commissioni ~~quale membro nato~~ assumendone la presidenza, in quelle che non hanno Presidente; sorveglia e controlla le entrate straordinarie, le spese autorizzate, le iscrizioni e le cancellazioni dei Soci; può sospendere gli impiegati ed i salariati riferendone al Consiglio od alla Direzione secondo le relative competenze.

In caso d'urgenza può provvedere direttamente agli atti d'amministrazione ed agli atti per la conservazione del patrimonio sociale nell'interesse della ~~Società~~ Associazione, riferendone in prossima seduta al Consiglio od alla Direzione.

Egli non potrà mai firmare ~~in qualità~~ colla qualifica ~~colla qualifica~~ di Presidente dell'Associazione qualsiasi atto, dichiarazione o pubblicazione estranei all'associazione stessa.

98. 98

ART. 98. — Il Segretario, coadiuvato occorrendo da un Vice-Segretario, tiene la contabilità sociale e quella del Magazzino di Previdenza e la corrispondenza; osserva l'orario d'ufficio stabilito dalla Direzione; interviene a tutte le adunanze dell'Assemblea, del Consiglio, della Direzione e delle speciali Commissioni e redige i relativi verbali; compila il progetto del bilancio preventivo ed il conto annuo amministrativo, disimpegna ogni altra cosa riflettente l'Amministrazione e la contabilità; controfirma tutti gli atti d'amministrazione. –

Al medesimo è affidata la custodia e la conservazione in apposito archivio delle lettere, carte, registri, documenti e titoli tutti riflettenti la ~~Società~~ Associazione.

99 99

ART. 99. — L'Esattore è incaricato dell'esazione di tutte le entrate sociali e del pagamento dei mandati regolarmente spediti.

Dovrà dare una cauzione da stabilirsi dal Consiglio in somma non inferiore a lire trecento, sarà

L'esattore deve dare una cauzione da stabilirsi dal Consiglio in somma non inferiore a L. 300.

Egli osserva l'orario d'ufficio stabilito dalla Direzione, esige tutte le entrate sociali e paga tutti i mandati regolarmente spediti.

È responsabile delle somme esatte; ~~deve~~ presenta mensilmente al Consiglio la situazione di cassa ed al principio di ogni mese ~~deve~~ rimette al Segretario i registri delle esazioni per l'opportuno controllo; (al presente)

~~Deve~~ recarsi dai pigionanti per esigerne i fitti e dai Socii onorari per esigerne i contributi;

Presenta ~~ad~~ mensilmente alla Direzione la nota dei soci effettivi incorsi in multa, o decaduti, o da cancellarsi dai ruoli per effetto degli art. ~~44, 45 e 46~~ 50. 51 52 e dà pure l'elenco delle esazioni da eseguirsi per contributi di soci onorari, indicando nell'elenco stesso le quote già esatte nel corso dell'anno.

Non riceve contributi da soci effettivi multati se non col pagamento delle multe.

100. 100.

Il ~~custode~~ bidello dell'Associazione è sotto l'immediata dipendenza del Presidente o di chi per esso, esclusivamente pel servizio dell'Associazione.

Egli porta a domicilio dei soci gli avvisi sociali; interviene alle sepolture e a qualsiasi adunanza tenuta nei locali ~~sociali~~ dell'Associazione. È specialmente incaricato della pulizia dei locali sociali e disimpegna tutte le ~~commissioni~~ incombenze ordinategli dal Presidente o da chi per esso.

3 101-172

Capo X

Attribuzioni del Medico Sociale

101

ART. 100. — Il Medico sociale nell'esercizio dell'arte salutare a pro' della Società deve avere di mira il vantaggio di essa, non disgiunto dalla giustizia rispetto ai soci.

ART. 101. — Il Medico Sociale è in obbligo:

1. Di spedire gli attestati di sanità e di buona costituzione fisica ai richiedenti iscrizione nella Società, previa diligente visita ed esplorazione del fisico per ogni aspirante e facendo sempre constare dall'attestato i vizi o difetti d'organismo che nella persona avesse rinvenuti;

2. Di portarsi, per quanto è possibile, sollecitamente dai soci dichiarati infermi, accertarsi della natura ed importanza della malattia, spedire le richieste di sussidio ai soci riconosciuti impotenti al lavoro, indicando il genere di malattia ed il periodo di tempo in cui nel socio sia riconosciuto il diritto al sussidio, apponendo alla dichiarazione la data della sua spedizione e tutt'al più quella della richiesta.

3. Di assistere i soci infermi, come pure quegli altri a questa Società aggregati, e praticare a pro' dei medesimi le cure suggerite dall'arte salutare;

101. Il Medico sociale: a) rilascia gli attestati di sanità e di buona costituzione fisica ai richiedenti iscrizione nell'Associazione, facendo sempre constare dall'attestato i vizi o difetti d'organismo che nella persona avesse rinvenuti.

b) Richiesta, si reca sollecitamente dai soci infermi, s'accerta della natura e importanza della malattia, e, all'occorrenza, rilascia la dichiarazione di malattia che egli stesso deve trasmettere alla sede sociale al più presto possibile, ~~e in ogni~~ e in ogni caso non oltre al ~~giorno stabilito per la relazione settimanale~~ sabato successivo.

c) Visita e cura i soci infermi effettivi che aggregati;

d) Riceve pure in casa o in luogo da destinarsi e nelle ore stabilite i soci affetti da malattie che non obbligano al letto.

e) Trasmette alla sede sociale non appena che il socio sia guarito, la relativa dichiarazione di salute.

f) Fa settimanalmente relazione alla Direzione sullo stato di malattia di ciascun socio; e non appone la propria firma alle richieste di sussidio, se non gli risulta positivamente essere i richiedenti inabili al lavoro; g) rilascia tutte quelle dichiarazioni che possono occorrere a norma del presente regolamento o che venissero richieste dai soci o dalla Direzione.

102 ART. 102. — Nella spedizione dei diversi attestati, il Medico deve attenersi ai moduli approvati dal Consiglio, ed uniformarsi a quanto dal medesimo fosse ravvisato conveniente.

103 Gli attestati sanitari a favore dei richiedenti iscrizione nella Società dovranno contenere la dichiarazione che nessuno dei vizi o difetti d'organismo sotto indicati si riscontra nella persona;

1. Abito scrofoloso manifesto.
2. Abito etico dinotante disposizione ad etisia.
3. Abito cardiaco con manifesta palpitazione.
4. Ernia benchè compressa da bendaggi.
5. Erpete manifesto con eruzione nella pelle.
6. Oftalmia scrofolosa sifilitica.
7. Epilessia o mal caduco.
8. Diatesi costituzionale di cattiva indole, proveniente da indisposizioni fisiche.
9. Imperfezioni alle estremità causate da fratture mal consolidate o da lussazioni mal riposte.

Capo XI
Adunanze

104 104 Art. 103. — Le adunanze sociali sono ordinarie e straordinarie.

Art. 104. — Le adunanze ordinarie della Società hanno luogo due volte all'anno, cioè all'epoca delle elezioni ed a quella della pubblicazione del conto amministrativo, quelle straordinarie hanno luogo a tempo indeterminato, quando ne occorra il bisogno.
Per la pubblicazione del conto amministrativo la Società è convocata in adunanza generale nel 1° semestre di ogni anno.

105 105. Le adunanze ordinarie dell'Assemblea Generale dei Soci hanno luogo due volte all'anno:
a). Per le elezioni – nella 1ª domenica di dicembre – (art. 22);
b). Per la discussione ed approvazione del conto amministrativo – nel 1° semestre di ogni anno.
Le adunanze straordinarie dell'Assemblea Generale dei Soci hanno luogo a tempo indeterminato, quando ne occorra il bisogno.

106 106. L'Assemblea generale dei Soci è ~~sempre~~ convocata# per iniziativa della Direzione [Però ~~la Direzione~~ il Presidente convocherà l'Assemblea anche quando [~~Se~~ ~~Soci~~ ne faccia~~no~~ domanda motivata per iscritto

dal Presidente [previa approvazione del Consiglio,

[la maggioranza dei Soci effettivi residenti

107 107. Tanto per le adunanze ordinarie, quanto per quelle straordinarie dell'Assemblea tutti i Soci devono essere individualmente avvertiti per biglietto portante gli oggetti di convocazione.

108 108 Le adunanze ordinarie del Consiglio hanno luogo nella terza domenica di ogni mese. – Però è in facoltà del Consiglio stesso di variare l'ora e il giorno delle adunanze ordinarie, ma non oltre ad una o due volte all'anno secondo le stagioni.
Le adunanze straordinarie del Consiglio hanno luogo quando

Art. 105. — Le adunanze ordinarie del Consiglio di rappresentanza hanno luogo nella terza domenica di ogni mese; quelle straordinarie quando non siasi potuto esaurire l'ordine del giorno nelle ordinarie e nei casi imprevisti e d'urgenza.

non siano potuto esaurire l'ordine del giorno nelle ordinarie e nei casi impreviti e d'urgenza.

109 109 Per le sedute straordinarie i consiglieri dovranno essere individualmente avvisati per biglietto portante gli oggetti di convocazione. 1 sole

110 110 Art. 106. — L'ordine del giorno per le sedute ordinarie del Consiglio dovrà essere compilato dalla Direzione ~~nella precedente una seduta~~ e pubblicato all'albo ~~della sala~~ dell'Associazione. almeno otto giorni prima, salvo i casi di urgenza.

111 111 Art. 107. — Le adunanze ordinarie della Direzione si terranno ogni sabato sera; potrà la Direzione essere convocata in epoche straordinarie, mediante avviso individuale portante gli oggetti di convocazione.

112 112 Art. 109. — Tutte le adunanze sociali sono pubbliche, ma non vi possono accedere persone estranee alla ~~Società~~, se non richieste per interesse sociale. [illegible]

Il Consiglio e la Direzione potranno tenere delle sedute a porte chiuse, quando per riguardo alla materia cadente in discussione lo si giudicherà conveniente con apposita deliberazione. Nelle adunanze si deve osservare silenzio e rispetto rimanendo a capo scoperto.

113 113 Art. 108. — Nelle adunanze non si può trattare di altri argomenti all'infuori di quelli indicati nell'ordine del giorno; presentandosi però proposte urgenti il Consiglio e la Direzione sono in facoltà di provvedervi. — Ogni altra deliberazione è nulla.

114 114 Art. 110. — Per ogni adunanza il Presidente prima di aprire la discussione farà dare lettura dell'ordine del giorno e quindi concederà la parola sui singoli argomenti posti in discussione.

In virtù del potere discrezionale di cui è rivestito potrà sempre toglierla a chi devii dall'argomento o porti ragioni oziose, estranee ed inefficaci alla delucidazione della materia, come altresì potrà rifiutarla a chi l'abbia già ottenuta per lo stesso argomento, o che non avendola ottenuta ancora, sia stata dal Consesso deliberata la chiusura della discussione sulla materia ritenuta bastantemente chiarita.

In caso di disordine il Presidente procederà contro i disturbatori a norma degli articoli ~~50~~, ~~51~~ e ~~80~~ del presente Regolamento e potrà sciogliere l'adunanza. 113-114-115

115 115 Art. 111. — Le deliberazioni prese nelle adunanze devono risultare da appositi verbali ed essere distintamente motivate. Ciascun verbale dovrà inoltre contenere una succinta esposizione delle seguite discussioni per ogni materia trattata.

116 116 Art. 112. Le deliberazioni si prendono per votazione pubblica, quelle riflettenti persone si prendono a votazione segreta sotto pena di nullità. — La maggioranza di voti decide la questione, salvo pei casi per cui è diversamente stabilito.

Le votazioni pubbliche si fanno per appello nominale o per alzata di mano; le segrete si fanno o per schede od in quell'altro modo che sarà dal Presidente ravvisato più atto a mantenere la segretezza dei voti.

117 117 Art. 113. — I verbali in genere devono essere letti ed approvati nella successiva adunanza e firmati dal Presidente, dal Consigliere o dal Direttore anziano e dal Segretario.

Direttore o Consigliere Anziano è quello che nella nomina a tali cariche ottenne più voti.

Prima dell'apposizione delle firme i verbali riconosciuti inesatti si possono modificare con aggiunte, cancellazioni o correzioni, delle quali si farà però annotazione in calce al verbale stesso e seguita l'approvazione e l'apposizione delle firme prescritte i verbali non potranno più essere variati.

118 118 Art. 114. — Il Consiglio è autorizzato di approvare i verbali delle adunanze generali della ~~Società~~, e può autorizzare la Direzione ad approvare quelli delle proprie adunanze. [illegible]

119. 119

Art. 115. — Non sono valide le deliberazioni della ~~Società prese in generale adunanza~~ Assemblea generale dei Soci senza la presenza di almeno 50 soci.

Non sono valide le deliberazioni del Consiglio prese senza la presenza di almeno la metà più uno dei membri componenti il Consiglio stesso.

La Direzione delibera a maggioranza assoluta di voti e non sono valide le deliberazioni prese senza la presenza di quattro almeno dei suoi membri.

Sono valide le deliberazioni in genere prese in adunanza di seconda convocazione per lo stesso oggetto, qualunque sia il numero degli intervenuti.

120 190

Art. 116. — Tutti i soci possono fare proposte, petizioni e reclami, purchè siano presentate in iscritto, debitamente motivati e sottoscritti dai proponenti:

— È facoltativo alla Direzione di accettare anche verbalmente proposte, domande e reclami, ordinandone la registrazione.

Tutte le proposte, petizioni e reclami devono essere consegnati in apposito registro per ordine di presentazione.

, in difetto di cne sono considerati come non avvenuti.

19

Art. 156. — Una volta respinte dal Consiglio di rappresentanza le proposte, durante l'anno in corso non possono più essere ripresentate.

121 121

Art. 117. — Gli argomenti riflettenti la Politica Nazionale od Estera non possono essere posti in discussione a meno che riflettano l'interesse delle ~~Società~~ Operaie in generale, ~~oppure quello delle classi~~ lavoratrici.

Cooperazione

Sono ammesse le conferenze istruttive che si volessero tenere nella sala sociale e le riunioni di soci per istruirsi vicendevolmente, previo però sempre il consenso della Direzione per ogni conferenza o riunione.

delle Cooperative di Consumo e delle Case di Residenza per la vecchiaia.

122 122

Art. 118. — Tutti i membri del Consiglio e della Direzione sono tenuti di intervenire alle adunanze dei rispettivi Consigli

e di adoperarsi a far valere, secondo equità e giustizia, l'interesse della Società e non altro, nelle discussioni e nelle deliberazioni a prendersi.

Le assenze senza permesso e non giustificate saranno punite colla multa di cent. cinquanta. — Nessun permesso verrà accordato se non richiesto in tempo utile per provvedere alla surrogazione.

I membri del Consiglio ~~della Direzione~~ che, salvo il caso di malattia debitamente constatato, mancassero per tre volte consecutive o a più della metà delle sedute ordinarie ~~tenute dai rispettivi Consigli~~ durante l'anno, saranno considerati dimissionari e non potranno più essere rieletti a qualunque carica nell'elezione successiva.

vedi art. 70

Capo XII
Commissione di Sindacato e Consulente legale

123 123 ART. 150. — Per accertare la legalità delle più importanti emanate deliberazioni ~~deve essere~~ viene nominata dal Consiglio in ogni anno una Commissione di Sindacato composta di tre membri scelti tra i Soci onorari, la quale, a richiesta del Consiglio di rappresentanza o dei soci che si credessero lesi nei loro diritti, dovrà far constare del suo parere mediante relazione scritta da rimettersi al Consiglio.

ART. 152. — Le deliberazioni del Consiglio di rappresentanza ~~sono inappellabili e~~ devono senz'altro essere eseguite, salvi i ricorsi e richiami alla Commissione di sindacato per accertarne la legalità.

Solo le decisioni per l'esclusione di Soci dalla Società, se ritenute dalla Commissione di sindacato contrarie alle disposizioni del presente Statuto, dovranno sottoporsi alla approvazione della Società convocata in generale assemblea tranne il caso in cui il Consiglio stesso le revochi od apporti alle medesime le modificazioni suggerite nel parere di detta Commissione.

124 124 Le deliberazioni del Consiglio di Rappresentanza devono senz'altro essere eseguite. Però i Soci possono sempre ricorrere alla Commissione di Sindacato per accertare la legalità delle deliberazioni, o all'Assemblea Generale se si tratta dell'espulsione di Soci.

Il termine utile per presentare il ricorso d'appello è fissato ad un mese dalla data della deliberazione contestata.

125 125 ART. 151. — Per guida e norma del Consiglio nelle sue più gravi deliberazioni, ~~deve~~ in ogni anno ~~essere~~ è nominato un Consulente legale fra gli avvocati esercenti od emeriti residenti in Pinerolo.

Capo XIII
Bandiera Sociale

126 126 ART. 157. — ~~La Società~~ conserverà la vecchia bandiera come reliquia veneranda della prima ~~Società~~ Generale Operaia inaugurata nel Regno, a perenne ricordo del Risorgimento Nazionale. associazione associazione

127 127 La nuova Bandiera ~~sociale~~ sarà esposta al balcone della Sede Sociale esclusivamente nelle seguenti occasioni:

a) nel giorno anniversario della fondazione dell'Associazione (18 febbraio);

b) nei giorni in cui avranno luogo le Assemblee Generali ordinarie e straordinarie dei Soci;

c) nei giorni in cui avranno luogo le distribuzioni di ~~contro~~ premi di incoraggiamento alla Sede Sociale; o feste contemplate dall'art. 128;

d) nel giorno della morte e nei successivi fino al tempo della sepoltura del Presidente o di altri funzionari dell'Associazione, dei Soci Onorari o di persone dichiarate benemerite dell'Associazione; del Capo dello Stato / in carica

e) nel giorno della festa nazionale dello Statuto.

128 178. La nuova Bandiera ~~sociale~~ non potrà uscire dalla sede sociale se non sarà accompagnata da almeno dieci Soci, e se non nelle seguenti occasioni in cui l'Associazione è interpellata a farsi rappresentare:

a) nel caso dei funerali di Soci effettivi che onorari e di persone dichiarate benemerite dell'Associazione; del Capo dello Stato

b) nel caso di Congressi o di adunanze in cui si discutano gli interessi generali delle Associazioni di M. S., delle Cooperative di Consumo e delle Casse di Previdenza per la vecchiaia;

c) nel caso di gite operaie fatte allo scopo di visitare esposizioni, mostre del lavoro, stabilimenti, officine, ecc per constatare i progressi delle scienze, delle arti e delle industrie;

d) nel caso in cui l'Associazione stia essa stessa esponendo a qualche Mostra delle Associazioni di M. S. e di Previdenza;

e) nel caso in cui l'Associazione deliberasse di onorare con speciali festeggiamenti qualche Socio - effettivo che onorario - o qualche altra persona che col suo ingegno, ~~x~~ colla sua operosità o colle sue benefiche

Art. 158. — La nuova Bandiera Sociale non uscirà dalla Sede che nei casi di funerali di Soci e nei casi in cui una rappresentanza del Sodalizio composta di cinque soci almeno ne abbia ottenuta la concessione dalla Direzione, la quale è in piena facoltà di accordarla o rifiutarla secondo i casi e senza obbligo di far noti i motivi della presa deliberazione.

Sono solidariamente responsabili della Bandiera i soci che la ricevono in consegna e la Bandiera stessa dovrà sempre essere accompagnata da almeno cinque di essi.

abbia recato lustro e decoro alla Associazione ed alla Patria;

f) nel caso in cui l'Associazione invitata, deliberasse di assistere a feste inaugurali o anniversarie di Associazioni di M. S.

g) nel caso del ricevimento solenne in cui l'Associazione fosse invitata dalle Autorità competenti al ricevimento solenne del Capo dello Stato.

Qualora l'Associazione deliberasse di farsi rappresentare in una delle occasioni suddette, la Direzione, occorrendo, nominerà gli opportuni rappresentanti, e ne determinerà, ove d'uopo, l'indennità.

Cessa qualunque diritto ad indennità quando dieci soci si offrono spontaneamente per rappresentare l'Associazione e per accompagnare la Bandiera sociale.

I vantaggio,

h). nel caso in cui la maggioranza dei Soci effettivi residenti ne faccia richiesta,

ufficialmente

(vedi h)

129. Le deliberazioni di cui nel precedente articolo sono prese, in via ordinaria, dall'organo a maggioranza assoluta di voti, e, in casi d'urgenza, dalla Direzione, salvo a riferirne al Consiglio nella prima seduta successiva.

Qualora ecc.

ART. 160. — Occorrendo che la Società sia rappresentata in qualche congresso o convegno, la Direzione addiviene alla nomina da due a cinque rappresentanti e ne determina ove d'uopo l'indennità.

ART. 161. — La Società s'intende interessata a farsi rappresentare:

1. Quando nei congressi o convegni si discutano interessi generali riflettenti le Società di Mutuo Soccorso.

2. Quando avvenga nel Circondario solennità di riconoscimento di nuova Società Generale Operaia od in caso di speciale importanza.

ART. 162. — Salvo i casi di cui al precedente articolo, la rappresentanza ad altre feste, congressi e convegni, è facoltativa e non è concessa indennità alcuna.

130 130

ART. 159. — La Direzione nomina in ogni anno un Porta-bandiera ed un supplente.

Capo XIV
Magazzino di Previdenza ed attribuzioni della relativa Commissione.

131 131

ART. 138. — I contratti dei generi occorrenti al Magazzino di Previdenza devono essere stipulati possibilmente alla presenza della Direzione od in apposita seduta della Commissione all'uopo delegata; essere stesi in apposito registro a madre-figlia e firmati dal Presidente della Commissione e dal venditore.

Quando il venditore non possa trovarsi presente, basterà una sua lettera, della quale si farà menzione nel verbale. Queste lettere saranno per ordine di data raccolte in fascicoli e conservate separatamente dalle altre.

132 132

ART. 139. — Ogni contratto fatto fuori della sede sociale è considerato come nullo. Però nei casi di urgenza ed eccezionali per mancanza di offerte di generi, la Direzione od il Presidente potranno autorizzare ~~tre~~ membri della Commissione ~~delle di cui~~ con un Membro della Direzione a farne ricerca ed acquisto anche con contratti stipulati, ove d'uopo presso i provveditori.

come prima, cioè

tre

o due di essi

135 133

ART. 140. — La Commissione del Magazzino non ~~potrà~~ fare provviste di generi senza previa autorizzazione della Direzione e salvo il caso di cui all'articolo precedente, non ~~saranno~~ validi i suoi contratti se la stipulazione non ebbe luogo in regolare seduta colla presenza di ~~tre almeno dei suoi membri o di~~ due di essi con un membro delegato della Direzione.

può

come prima, cioè:

tre almeno dei suoi membri o di

134 134

ART. 141. — Spetta alla Commissione del Magazzino di Previdenza:

a) 1. Di fare le provviste tutte dei generi occorrenti al Magazzino ed ordinarne i pagamenti, stabilirne i relativi prezzi di distribuzione ed ordinare i versamenti.

b) 2. Di vigilare il servizio, assistere alla introduzione dei generi, controllarne la qualità e la misura, regolarne le consegne al distributore ed al panettiere, vegliare per la buona conservazione delle grosse provviste nei Magazzini, con facoltà per tutto ciò di delegare per turno in ogni settimana uno dei suoi membri.

c) 3. Di assistere alla formazione degli inventari mensili e di altri occorrendo.

d) 4. Di far osservare in tutto le speciali convenzioni a cui il distributore od il panettiere debbono attenersi, applicando, occorrendo, ai medesimi le multe e le pene nelle stesse convenzioni stabilite.

135 135

ART. 142. — La Direzione potrà con una sola deliberazione autorizzare la Commissione del Magazzino di addivenire alle compre dei generi di minore smercio, ogni qualvolta ne occorra la provvista, precisando però i generi a cui l'autorizzazione si riferisce.

136 136

ART. 143. — In quanto ai generi la cui distribuzione non riesca possibile nei Magazzini Sociali, potrà essere provvisto mediante appositi contratti annui con quello esercente che ne farà migliore offerta.

137 137

ART. 144. — La Commissione, stipulazione fatta di ogni contratto, ne stabilisce il prezzo di distribuzione facendo ogni cosa risultare da apposite deliberazioni.

Un catalogo dei prezzi delle derrate ~~dovrà~~ essere affisso nell'interno del magazzino, a vista degli interessati.

deve

138 138

ART. 145. — La tassa dei generi posti in distribuzione dev'essere fatta sulla base del primitivo costo, aggiungendovi però:

a) 1. Le spese relative alla compra di essi sino alla loro introduzione nei Magazzini sociali;

b) 2. Le spese di panificazione;

c) 3. L'aggio del magazziniere;

d) 4. Un interesse non minore di cent. 1 per chilogramma sul pane, di cent. 2 per gli altri generi secchi e di cent. 3 per litro sui liquidi, e ciò per sopperire alle spese di amministrazione ed al versamento di lire ~~800~~ 1500 annue alla Cassa Cronici, e per supplire coi sopravanzi alle eventuali perdite di spaccio ed alle eventuali deficienze di entrate o di fondi della cassa Mutuo-Soccorso.

139 139

ART. 146. — Il Distributore dei generi deve essere persona responsabile e benevisa al Consiglio.

Deve

~~Dovrà~~ fornire la cauzione di lire duemila in titoli dello Stato vincolati a favore della ~~Società~~; od in contanti da depositarsi alla Cassa di Risparmio della Città.

cauzione

2. ~~Sarà~~ retribuito con assegnamento fisso o ~~del~~ tanto per cento da prefiggersi; ~~dovrà~~ comprovare ad ogni seduta della Commissione i versamenti effettuati in conto nel corso della settimana; ed allo spirare di ogni mese fare il saldo dei generi distribuiti, a chi e come sarà da chi di dovere ordinato; ~~dovrà~~ dare ad ognuno il giusto conto in peso e misura e tenere esposte le stadere o bilancie in modo che gli interessati possano verificare il peso; ~~dovrà~~ insomma sottomettersi a tutti gli ordini emanati.

con un

Deve

Deve

Deve

Sono a suo carico l'ordinario consumo dei generi dall'atto della consegna ed i danni derivanti dallo sperdimento o dal deterioramento di generi per sua negligenza od inesperienza.

Il medesimo non ~~potrà~~ distribuire generi non controllati dalla Commissione incaricata.

può

140 140

ART. 147. — Il Consiglio provvede pel deposito dei fondi in denaro di spettanza del Magazzino, o presso la Cassa di Risparmio o presso qualche Banca della Città.

141 141

ART. 148. — I mandati di pagamento devono essere spediti dal Segretario, firmati dal Presidente della Commissione e pagati mediante quitanza dei percipienti.

142 142

ART. 149. — In ogni mese ~~dovrà~~ darsi deve al Consiglio la situazione del Magazzino al principio ed alla fine del mese decorso, colla dettagliata dimostrazione delle entrate e delle spese.

Le situazioni mensili ~~saranno~~ rivedute sono dalla Commissione permanente, la quale ne riferirà al Consiglio nel termine di cui allo articolo ~~133~~ 187.

In fine d'ogni anno dovrà farsi un esatto inventario di ogni cosa riflettente il Magazzino stesso, e dare un conto generale dei generi introdotti e di quelli ancora esistenti, e delle somme pagate e ricavate per ogni genere nel corso dell'anno.

Capo XV
Contabilità Sociale (vedi foglio 36)

Capo XVI
Disposizioni disciplinari

162 162

ART. 49. — Saranno sospesi dai diritti di elettorato e di eleggibilità, dal voto deliberativo nelle assemblee e dalle cariche sociali ~~i soci che incorreranno in una delle seguenti circostanze:~~ i Soci effettivi

a) ~~1.~~ Se vengono colpiti da mandato di comparizione o di cattura per qualcuno dei reati pei quali si darebbe luogo all'esclusione dalla Società; — a) I Soci in ritardo nel pagamento di tre quote mensili; b) I Soci Onorari in ritardo nel pagamento della quota annuale.

~~2.~~ Se vengono civilmente interdetti od inabilitati, oppure notoriamente colpiti da malattie mentali;

~~3.~~ Se coprendo cariche sociali trascurano gl'interessi della Società.

che da dodici mesi non effettuano in tutto od in parte il loro almeno pagamento della loro quota annuale;

163 163

ART. 50. — Saranno sospesi dalla qualità di socio per un termine non maggiore di mesi sei coloro che incorreranno in una delle seguenti circostanze:

a) ~~1.~~ Se vengono meno al rispetto ed al buon trattamento che deve esistere tra soci nella sede sociale, oppure per cause sociali rechino con calunnie, ingiurie, insulti o simili mali trattamenti, sfregio od oltraggio a qualcuno dei soci;

b) ~~2.~~ Se col loro contegno turbino l'ordine, il decoro o la tranquillità delle adunanze. L'effetto della sospensione priverà il socio dai diritti ma non dagli obblighi suoi verso la Società.

164 164

ART. 39. Non possono far parte dell'Associazione e possono sempre esserne espulsi:

a) ~~1.~~ I condannati a pene correzionali per furto, truffa, attentato ai costumi ed altri delitti infamanti;

b) ~~3.~~ Coloro che si allontanano dai buoni costumi e dalla via del dovere e dell'onore;

c) ~~5.~~ I colpevoli di malversazione o di prevaricazione a danno della Società ed i dediti allo stravizio;

d) ~~6.~~ Coloro che siano causa di disordini, danno o sfregio alla Società, o vengano meno al rispetto o rechino sfregio od oltraggio all'Autorità sociale costituita od a qualunque dei funzionari in carica, così nell'esercizio delle loro funzioni che in dipendenza di esse; Associazione

2. Coloro sul cui conto risultasse qualche atto infamante, commesso sia prima, sia dopo l'ammessione od in qualunque modo ledessero il decoro dell'istituzione colla propria condotta;

3. Coloro che al tempo dell'ammissione avessero celato malattia, affezione cronica od abituale;

7. Coloro che facciano parte di altra Associazione Generale Operaia.

165 165

ART. 51. — Sarà applicato il disposto dell'art. ~~33~~ ai soci che si rendano recidivi nell'incorrere in qualcuna delle circostanze previste dall'art. ~~precedente~~ ed ai soci, che richiamati al loro dovere nelle adunanze od invitati dal Presidente ad uscire dalla sala, oppongano resistenza. precedente 163

166

Art. 52. — Le espulsioni previste dagli art. 39 e 51 dovranno essere deliberate colla maggioranza dei due terzi dei votanti.

166 L'espulsione di un socio deve essere deliberata dal Consiglio colla maggioranza dei due terzi dei votanti, a scrutinio segreto, e dopo aver sentito le difese del socio accusato.

Contro la deliberazione del Consiglio I soci potrà sempre ricorrere al giudizio dell'Assemblea Generale.

167 167

Art. 40. — Gli espulsi dall'Associazione non hanno diritto al rimborso delle somme versate alla cassa sociale e non possono più venire riammessi.

Capo XVII

Disposizioni diverse

168

Art. 166. — Può farsi luogo alla fusione di altra Società Generale Operaia regolarmente costituita in Pinerolo con questa, purchè vengano fatte condizioni convenienti e queste siano accettate con apposita deliberazione in generale adunanza.

168 Venendo fatta domanda da tedalisi operai di Pinerolo, già costituiti, di fondersi coll'Associazione, l'Assemblea Generale dei soci sarà chiamata a deliberare tenendo conto delle condizioni presentate.

Art. 169. — Per l'uniformazione al presente Statuto saranno adottati quei registri di contabilità, che la Direzione, di concerto coi contabili crederà adatti, avendo per norma la semplificazione e la chiarezza della Contabilità stessa.

169

Art. 176. — La Società si intende perpetuamente costituita, e non si potrà smembrare allo scopo di formare più Società, nè

170

170 Per nessun motivo i soci potranno mai addivenire alla ripartizione fra di loro di qualsiasi fondo sociale.

Art. 171. — La presente Associazione non si intenderà sciolta se non per deliberazione presa in generale adunanza colla presenza di 5/6 dei soci effettivi e colla maggioranza dei due terzi dei votanti.

La deliberazione per essere valida dovrà inoltre contenere l'elenco dei soci votanti e l'elenco di quelli assenti, purchè non decaduti, ed indicare i soci aventi diritto al sussidio di cronicismo.

Art. 172. In caso di scioglimento il patrimonio sociale devo essere realizzato, depositato alla Cassa di Risparmio ed amministrato possibilmente dal Municipio, con facoltà al medesimo di erogarne i frutti a favore dei soci cronici all'epoca dello scioglimento e di quelli che successivamente diventassero tali, purchè soci effettivi alla stessa epoca.

Art. 175. — Unitamente ai fondi sarà depositata la deliberazione di scioglimento, perchè possa servire di norma agli amministratori delegati per la conveniente distribuzione dei frutti in parti eguali agli aventi diritto.

Una copia della stessa deliberazione, i verbali d'inventario e d'incanto, lo Statuto ed i Regolamenti in vigore, le carte d'ufficio e tutte quelle conservate nell'archivio sociale, saranno depositate nell'archivio municipale.

Ove il Municipio si rifiuti sia pel deposito ed amministrazione dei fondi, sia pel deposito di detti documenti e carte, la Direzione provvederà al caso, in modo che la loro conservazione sia guarentita e l'ente morale o l'Istituto che vorrà di ciò incaricarsi, sarà rivestito della facoltà di cui allo articolo ~~172~~ 171.

In caso di insufficienza di fondi per sussidiare i malati l'Associazione in Assemblea Generale potrà aumentare, secondo i bisogni, la quota sociale per quel tempo che crederà necessario.

Art. 167. — La Società mirando pure alla istruzione della classe operaia, appena le condizioni sue lo permetteranno, instituirà scuole serali elementari e professionali pei Soci e figli di soci e possibilmente pure una biblioteca circolante.

171 171

Art. 163. — Il reciproco trattamento è limitato a favorire ai soci delle Società consorelle il conseguimento dei loro diritti.

Art. 153. — Le infrazioni al presente Statuto ed agli altri provvedimenti legalmente emanati sono punite, secondo la gravità dei casi, colle pene descritte dall'art. 44 al 51 inclusivamente.

172 172

Art. 154. — Le multe devono essere pagate prima od unitamente al contributo sociale.

Art. 155. — Le dimissioni da qualunque carica devono essere rassegnate alla Direzione e da questa accettate quando basate su motivi legittimi.

Art. 165. — Il passaggio da questa ad altra Società e viceversa è vietato.

175 175 ART. 173. — Il capitale poi è devoluto alla prima ~~Società~~ che si costituisca in Pinerolo in nome collettivo degli operai qui residenti, con obbligo però di accettare nel suo seno, senza condizione di sorta, tutti gli operai della presente non decaduti all'epoca del suo scioglimento. associazione

Lo stesso capitale però non potrà dalla nuova ~~Società~~ essere reclamato che dopo il primo anno di prospera vita, e se non mediante idonea cautela. Associazione

174 174 ART. 174. — La realizzazione del patrimonio sociale in caso di scioglimento, sarà curata dalla Direzione, mediante incanto volontario col quale si venderà tutto quanto di mobili ed immobili di cui sarà composto il patrimonio sociale e di tutto si farà constare da apposito preventivo inventario e da successivo verbale d'incanto redatti da un Notaio.

ART. 177. — Sarà ammesso a far parte del presente Statuto, lo speciale Regolamento per la Cassa-cronici, approvato dalla Società in Assemblea Generale delli 6 ottobre 1883, entrato in vigore col 1° gennaio 1884.

175 Fa nuova parte integrante del presente Statuto-Regolamento:

a) Le norme e le disposizioni per la distribuzione dei ~~contro~~-premi ai soci e ai figli di soci premiati nelle Scuole Elementari e professionali; d'incoraggiamento

b) Lo speciale regolamento per la Cassa Cronici, ~~approvato dall'assemblea generale~~

176 176 ART. 178. — Le proposte dirette alla modificazione del presente Statuto, prima di essere portate all'approvazione della ~~Società~~, saranno sottoposte all'esame di una *Commissione permanente* costituita nelle persone del Consulente legale, del Presidente, dei Vice-Presidenti, e del Direttore e del Consigliere Anziano. Assemblea Generale dei soci

Capo XVIII
Disposizioni transitorie

177 177 I soci che al 31 dicembre 1877 contavano quindici o più anni di anzianità, quando avranno trent'anni consecutivi di anzianità, percepiranno, in caso di malattia temporanea il sussidio di L. 1,40, concesso in base ai vecchi regolamenti. #

ART. 66. — L'anzianità sociale di anni quindici consecutivi dà diritto al socio all'aumento del quinto sul sussidio ordinario e l'anzianità di anni trenta consecutivi all'aumento di due quinti.

La Direzione dovrà accordare l'aumento del sussidio a quei soci la cui anzianità risulti da regolare registro.

179 178 A ciascuno dei soci attuali verrà a spese dell'associazione distribuito un esemplare a stampa del presente Statuto-Regolamento.

ART. 180. — Appena approvato dalla Società sarà distribuito un esemplare a stampa del presente Statuto a ciascuno dei soci.

178 I tre Vice-Consiglieri che, secondo le norme dell'attuale Statuto-Regolamento, rimarranno in carica dopo le elezioni del prossimo dicembre, assumeranno il titolo di Consiglieri.

ART. 179. — Il presente Statuto andrà in vigore al primo Gennaio 1887, però le elezioni alle cariche al termine dell'anno in corso si faranno già in conformità al medesimo.

Sono abrogati e cessano a tale epoca di avere vigore ogni Regolamento o disposizioni anteriori a questo Statuto contrarie.

180 ~~179~~ Il presente Statuto-Regolamento, ~~previa lettura e discussione dei singoli articoli venne approvato nelle Assemblee Generali dei Soci il del~~ ... Settembre, ~~e mandato ad eseguirsi~~ col primo Novembre ~~Ottobre~~ 1900.

Sono abrogati e cessano a tale epoca di aver vigore ogni Regolamento o disposizioni anteriori contrarie al presente Statuto. #

Pinerolo, 25 Settembre 1900.

Il presente Statuto-Regolamento venne articolo per articolo e quindi complessivamente discusso ed approvato nelle Assemblee Generali dei Soci Xenofeni nei giorni 13 e 23 Settembre 1900.

Pinerolo, 25 Settembre 1900.

Il Presidente

Il Direttore Anziano

Il Consigliere Anziano

Il Relatore
Pietro Terrestre

Il Segretario

Allegato A.

Norme e disposizioni per la distribuzione dei ~~Contro~~ premi di incoraggiamento

1. Nell'intento di favorire ed incoraggiare l'istruzione, ogni anno ed in epoca da destinarsi, l'Associazione distribuirà premi consistenti in libretti della Cassa di Risparmio, ai giovanetti d'ambo i sessi che nell'anno scolastico antecedente avranno conseguito premi o menzioni onorevoli [o, in mancanza di questi, la miglior votazione finale] nelle Scuole Elementari ~~Municipali del Comune di Pinerolo~~ Comunali.

2. Avranno diritto al ~~contro~~ premio di cui nell'articolo precedente:

a) I figli di Soci effettivi, purchè si trovino in regola nei pagamenti ed abbiano almeno un anno di anzianità sociale;

b) gli orfani dei Soci effettivi

che fecero parte dell'Associazione almeno per cinque anni.

5. L'entità del ~~conto~~ premio sarà in relazione ai fondi disponibili, al numero delle domande, e al merito dei premiandi.

4. Altri ~~conto~~ premi saranno conferiti ai soci o ai figli di soci d'cui nell'art. 2 che frequentano scuole serali o festive elementari o professionali ~~municipali di Firenze~~ comunali, che nell'anno antecedente meritarono premi o menzioni. Detti ~~premi~~ ~~conto~~ premi consisteranno in libri, oggetti per uso scolastico, utensili, strumenti da lavoro, ecc. a seconda della professione scuola frequentata e della carriera da ciascuno dei premiandi. #

5. Le domande per conseguire alcuno dei suddetti ~~conto~~ premi d'incoraggiamento dovranno essere presentate alla Direzione, munite dei relativi certificati, entro il mese di settembre.

6. Di anno in anno, nel mese di ottobre, il Consiglio stabilirà la somma necessaria per tutti i ~~suddetti~~ Detti premi, e approverà l'elenco dei premiandi presentato dalla Direzione.

Sugli oggetti dati in premio sarà indicato nel modo più conveniente il nome del premiato e quello dell'Associazione che conferisce il premio.

allegato B.

REGOLAMENTO

per la Cassa-Cronici

ART. 1. — I soci effettivi che ~~saranno risultare di aver contribuito per dieci anni consecutivi alla Cassa Cronici,~~ in caso di permanente ed assoluta inabilità al lavoro, ~~avranno~~ hanno diritto ad un sussidio di cronicismo nella misura che sarà per risultare in ogni anno dalla preventiva ripartizione delle annuali entrate ordinarie di detta Cassa in eguali porzioni per tutti i riconosciuti cronici.

si trovano nelle condizioni stabilite dagli art. 62 63 64 dello Statuto Sociale

Tale sussidio non potrà però mai eccedere i centesimi 75 al giorno.

ART. 2. — Le entrate annuali ordinarie della Cassa Cronici sono:

~~1. Un quinto delle quote mensili versate dai soci effettivi.~~

~~a)~~ 1. Le intiere quote dei soci onorari.

~~b)~~ 2. Le multe d'ogni specie.

~~c)~~ 3. Lire ~~cinquecento (?)~~ 1500 sui risparmi del Magazzeno di previdenza, sempre quando tali risparmi raggiungano ~~annualmente~~ negli ultimi tre anni tale la media ~~tale~~ somma.

ART. 3. — La misura in cui sarà corrisposto il sussidio ai riconosciuti cronici, verrà per cura della Direzione stabilita nella prima quindicina di gennaio d'ogni anno in base ai ruoli ed alle entrate ordinarie dell'anno precedente; e quindi portata alla prima successiva seduta ordinaria del Consiglio di rappresentanza per l'approvazione.

Il sussidio si corrisponderà invariabilmente nel corso dell'anno nella misura come sovra stabilita ed a mesi maturati.

I sussidi che per decesso, sospensione o per qualsiasi altra causa rimarranno inesatti saranno devoluti all'aumento del capitale di detta Cassa, e non si dovrà quindi delli medesimi tener calcolo nello stabilire la misura del sussidio dell'anno successivo.

ART. 4. — Le domande per conseguire il sussidio di cronicismo, verranno accettate dalla Direzione nel corso dell'anno con tutto il mese di novembre ed i soci riconosciuti cronici non avranno diritto al sussidio che dal 1° gennaio dell'anno successivo.

ART. 5. — La Direzione delegherà due dei suoi membri ad assistere la visita sanitaria dei richiedenti sussidio di cronicismo, ed occorrendo provvederà perchè una consulta di medici sia nominata.

La relazione del dottore sociale e dei membri della Consulta dovrà essere scritta e circostanziata.

ART. 6. — I soci residenti fuori del luogo della sede sociale, per conseguire detto sussidio, dovranno presentarsi personalmente alla sede predetta ed ivi uniformarsi all'articolo precedente, e così anche la Direzione.

In caso di legittimo impedimento, la Direzione prenderà quelle misure di precauzione che ravviserà opportune.

ART. 7. — Nel mese di dicembre d'ogni anno il Consiglio provvederà per l'ammessione dei soci al sussidio di cronicismo.

ART. 8. — Ai soci affetti da cronicismo causato da malattie veneree, il sussidio è limitato ad un anno.

ART. 9. — Le malattie provenienti dall'abuso del vino, liquori, o da risse provocate non danno diritto al sussidio di cronicismo.

Sorgendo sospetto di tali malattie la Di-

rezione sospenderà l'ammessione al sussidio, assumerà le debite informazioni onde accertarsi delle abitudini del socio, come pure dell'origine della malattia, e se la rissa fu da esso provocata o no.

Art. 10. — La Direzione dichiara sospeso il sussidio ai soci cronici trovati al lavoro o sorpresi in istato di ubbriachezza, avvertendo immantinenti l'interessato della presa deliberazione.

Contro tale deliberato il socio potrà porgere reclamo al Consiglio di rappresentanza, e questo dovrà provvedere nel termine di giorni trenta dal ricevuto reclamo sulla definitiva decadenza o riammessione al sussidio.

Art. 11. — La Direzione, ove lo creda necessario, potrà sottoporre i soci cronici a visite sanitarie; sarà però sempre obbligatoria una visita medica nel mese di novembre d'ogni anno.

Art. 12. — Il godimento del sussidio di cronicismo non dispensa i sussidiati dall'obbligo del pagamento dei contributi mensili.

— Il sussidio di cronicismo sarà sospeso per giorni cinque a quei soci che non avranno versata prima della scadenza d'ogni mese, a mani dell'Esattore Sociale, la quota di contributo mensile; se però la morosità risultasse di due mesi scaduti la sospensione è portata a giorni dieci, salvo sempre la multa di centesimi 25 per ogni mese insoddisfatto, oltre il pagamento dei contributi arretrati.

A tempo debito, nell'atto della riscossione del sussidio, sarà ritenuto al socio la quota del mese in corso.

Art. 13. — Venendo a risultare dalle dichiarazioni mediche, che un sussidiato sia ristabilito, previa deliberazione del Consiglio, cessa al medesimo il sussidio di cronicismo, e cadendo ammalato in seguito, sarà sussidiato colle norme stabilite per le malattie temporanee dopo un mese però dalla cessazione del sussidio di cronicismo.

Art. 14. — Qualunque disposizione dello Statuto e del Regolamento contraria alle presenti, rimane abrogata ~~quanto andranno in vigore col 1° gennaio 1884~~.

Allegato G.

Modulo di dichiara del Dottore per i Soci dimoranti fuori di Binerolo e non aggregati ad altra associazione.

Il sottoscritt., Medico esercente nel Comune di . . . . dichiara che il sig. abitante in . . . . di professione . . . . , socio appartenente all'Associazione Generale Operaia di Binerolo, come da Libretto N. . . . , trovasi affetto da . . . . ed è impossibilitato al lavoro dal giorno . . . . al . . .

. . . . li . . . 17. . .

Il Dottore

Legalizzazione del Sindaco o dell'Associazione Generale Consorella

Capo XV
Contabilità Sociale

143 143 Art. 119. — Il patrimonio sociale deve risultare da inventario consegnato in apposito registro, firmato dal Presidente e dal Segretario.

Previa ricognizione degli oggetti in principio d'ogni anno, esso sarà nuovamente firmato dal Segretario e dal Presidente in carica, o da quello entrante. — Sempre quando si aggiunga o si diminuisca qualche oggetto al patrimonio Sociale si faranno le occorrenti modificazioni con apposite annotazioni e colle debite predette firme. — Annualmente si terrà pure conto del consumo dei mobili.

144 144 Art. 120. — Il patrimonio sociale si divide in due Categorie, cioè: 1ª Categoria — Fondo pei sussidi temporanei o Cassa del Mutuo Soccorso.

2ª Categoria — Fondo pei sussidi permanenti o Cassa Cronici.

145 145 Art. 121. — Parimenti le entrate e le spese di qualunque genere devono essere divise in due Categorie e distinte sotto capitoli con speciale denominazione. — Però nelle spese della seconda Categoria, dovranno unicamente figurare i sussidi ed i soccorsi riflettenti i Cronici.

146 146 Art. 122. — Le spese si distinguono in obbligatorie e facoltative.

Sono obbligatorie le spese necessarie:

1ª Per i sussidi e per gli onori funebri previsti dal presente Statuto e dallo speciale Regolamento per la Cassa Cronici ~~entrato in vigore al 1° Gennaio 1884~~.

2ª Per la sede, gli uffizii e l'archivio sociale.

3ª Per lo stipendio agl' impiegati e salariati legalmente nominati.

4ª Per la conservazione del patrimonio sociale e per l'adempimento degli obblighi relativi.

5ª Per la provvista degli oggetti di cancelleria, la stampa dei registri di contabilità e di amministrazione, il riscaldamento e l'illuminazione della sala e degli uffizi.

6ª Per l'abbuonamento al periodico o periodici, destinati alla pubblicazione delle deliberazioni sociali.

147 147 Art. 123. Le spese non previste all'articolo precedente sono facoltative e debbono essere autorizzate dal Consiglio di rappresentanza o dall'Assemblea generale dei soci nel limite delle proprie competenze, salvo il disposto di cui al 2° alinea dell'art. 92.

148 148 Art. 124. — ~~Sarà tenuta una~~ La Contabilità speciale pel Magazzino di Previdenza, ~~in~~ è tenuta in modo che a colpo d'occhio si ~~scorga~~ deve scorgere l'utile o lo scapito per ogni compra di generi introdotti nel Magazzino stesso.

149 149 Art. 125. — ~~Sarà tenuta~~ Altra Contabilità speciale è tenuta per quanto riflette i soci delle Consorelle a questa ~~Società~~ associazione aggregati.

150 150 Art. 126. — In principio di ogni anno, dovrà compilarsi il bilancio presuntivo, in cui figurino separatamente i diversi cespiti di entrata e siano stanziate le somme tutte per spese previste ed impreviste per la gestione dell'anno in corso.

151 151 Art. 127. — Tanto le entrate che le spese dovranno essere descritte in appositi registri, in distinti articoli per ordine progressivo. Devono

152 152 Art. 128. — Le entrate di prima categoria si dividono in ~~cinque~~ cinque capitoli:

Capitolo I. Dritti d'entrata.

~~id. II. 45 dei~~ Contributi dei soci effettivi.

id. III. Fitti. — Interessi di Capitali attivi.

id. IV. Utili ricavandi dal Magazzino di Previdenza, detratte L. ~~800~~ 1500 annue devolute alla Cassa Cronici.

id. V. Entrate diverse.

ART. 129. — Le entrate di seconda categoria si dividono in ~~cinque~~ quattro capitoli:
Capitolo ~~I. La quinta dei contributi dei soci effettivi.~~
id. ~~I~~ II. Contributi dei soci onorari.
id. ~~II~~ III. Lire ~~500~~ 1500 annue sugli utili ricavandi dal Magazzino di Previdenza, ~~sempre quando~~ la media di tali utili raggiungano negli ultimi tre anni tale somma.
id. ~~III~~ IV. Multe d'ogni specie;
id. IV. Interessi di capitali attivi. — Doni. — Elargizioni. — Utili ricavandi in caso di lotterie, tombole, feste da ballo e simili. — Lasciti testamentari. — Assegnamenti di qualunque natura fatti in genere a favore dell'Associazione e non aventi altra precisa destinazione.

ART. 130. — Le spese di prima categoria si distinguono in sette capitoli:
Capitolo I. — Sussidi per le malattie temporanee. — Spese funebri. — Sussidi ai soci cronici giusta il disposto dell'art. ~~60~~. 65
Capitolo II. — Stipendi, retribuzioni e simili.
Capitolo III. Imposte. — Riparazioni ai fabbricati. — Assicurazione contro gli incendi.
Capitolo IV. — Impiego fondi. — Estinzione debiti. — Interessi di capitali passivi.
Capitolo V. — Oggetti di cancelleria. — Registri. — Stampe diverse. — Abbuonamento ai giornali.
Capitolo VI. — Spese di rappresentanza. — Festeggiamenti. — Beneficenza.
Capitolo VII. — Spese diverse.

ART. 131. — Le spese di seconda categoria si distinguono in due capitoli:
Capitolo I. — Sussidio ordinario ai soci cronici.
Capitolo II. — Soccorsi straordinari. — Impiego fondi.

ART. 132. — Le entrate di seconda categoria indicate ai capitoli I, II, III ~~e IV~~ dell'art. ~~120~~, sono esclusivamente devolute ai soci cronici ammessi al sussidio ordinario di cronicismo e le entrate di cui al capitolo IV dello stesso articolo sono riservate pei soccorsi straordinari e per l'aumento del fondo della Cassa Cronici.

ART. 133. — In ogni mese dovrà darsi al Consiglio il rendiconto delle entrate e delle spese del mese decorso e la precisa situazione delle due casse al principio ed al termine del mese a cui il rendiconto si riferisce. — Nello stesso rendiconto dovranno figurare le somme esatte e le spese incontrate pei soci delle consorelle a questa ~~Società~~ Associazione aggregati.

Una Commissione permanente composta di tre membri e nominata dal Consiglio in principio di ogni anno, procederà alla verifica di questi rendiconti ed ogni trimestre riferirà al Consiglio i risultati della gestione. mensile

ART. 134. — I capitali disponibili debbono essere impiegati con sicure cautele dietro parere del Consiglio, ed a preferenza presso la locale Cassa di Risparmio od in titoli ~~dello Stato intestati alla Società~~ garantiti dallo Stato.

ART. 135. — Nel primo trimestre d'ogni anno sarà compilato il Conto consuntivo dell'anno precedente ed in esso saranno consegnate tutte le entrate e le spese, aprendo e chiudendo il conto stesso col preciso stato del patrimonio sociale al principio ed alla fine dell'anno.

Nel conto potranno comprendersi in uno stesso articolo le partite omogenee risultanti da regolari registri, o da allegati da unirsi a corredo del Conto.

Tutti i fondi, crediti, oggetti mobili ed immobili, che sono o diventeranno di proprietà del Consorzio, dovranno figurare nei rendiconti annuali, nell'attivo del patrimonio pel valore loro reale.

ART. 136. — Appena compilato l'annuo Conto Amministrativo, dovrà essere nominata dal Consiglio la Commissione di revisione ~~di cui all'art. 60, i cui~~ membri ~~se~~ composta di tre

161 161

~~venire~~ scelti nel Consiglio stesso o fra i Soci più intelligenti nella materia, esclusi i Direttori che abbiano preso parte all'Amministrazione.

ART. 137. — La Commissione di revisione avrà cura di accertarsi che i contributi sociali come ogni altra entrata, siano stati incassati oppure ne sia stata giustificata la inesigibilità; che le spese tutte risultino da regolari mandati, debitamente firmati e quitanzati; che le spese facoltative siano state legalmente autorizzate, consultando a tal uopo i registri tutti di contabilità e quello delle deliberazioni.

La medesima sarà pure incaricata della revisione della Contabilità speciale del Magazzeno di Previdenza e di quella riflettente i Soci delle consorelle a questa ~~Società~~ aggregati, e di tutto il suo operato farà relazione scritta la quale potrà pubblicarsi col Conto nei giornali della Città, appena approvato il Conto stesso ~~dal Consiglio~~ dall'Assemblea generale dei soci.

Capo XVI
Disposizioni disciplinari
(Vedi foglio 29)

1203 - 2080

Indice analitico

(I numeri indicano gli articoli).

Capo I.- Natura e scopo dell' Associazione - 1 -
Mezzi per conseguire il suo fine - 2.

Capo II.- Categorie dei Soci. - 3 -
Requisiti per essere Soci effettivi - 4 a)
" " " onorari - 4 b)
Numero dei Soci - 5.

Capo III.- Rappresentanza, Amministrazione, Elezioni.
Azione dell' Associazione - 6 - Composizione del Consiglio 7 - Composizione della Direzione - 8 - Durata della Direzione - 9 - del Consiglio - 10 - Norme per le elezioni 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - Segretario - 28 - 29 - Esattore - 30 - Medico 31 - Amministrazione del Magazzino 32 - Distributore 33 - Gratuità delle cariche sociali 34 - Messo 35.

Capo IV.- Ammessione dei Soci.
Tassa di ammessione che può essere pagata a rate mensili 36 - Riduzione della tassa 37 - Domanda d'ammessione 38 - Deposito prescritto per l'ammessione 39 - Visita medica 40 - Votazione per l'accettazione 41 - 42 - Restituzione del deposito se l'aspirante non è ammesso 43 - Decorrenza dell'anzianità sociale 44 - Pagamento della prima quota mensile, del libretto e del distintivo 45.

Capo V.- Doveri e diritti dei Soci effettivi.
Doveri generali 46 - 47 - 48 - Obbligo dell'intervento alle elezioni 49 - Contributo mensile 50 - Ritardo nel pagamento del contributo mensile e sue conseguenze 51 - 52 - 53 - Riammessione nei diritti di socio 54 - L'Associazione non avverte i morosi 55 - Cambiamento di abitazione 56 - Assistenza medica e principio del sussidio temporaneo 57 - Entità del sussidio temporaneo e sua durata 58 - 59 - Cessazione del sussidio temporaneo 60 - Sussidio ai Soci affetti da malattie veneree, o provenienti dall'abuso del vino, liquori o da risse 61 - Sussidio ordinario di cronicismo 62 - 63 - Sussidio ordinario di mezzo cronicismo 64 - 65 - Cessazione del sussidio di cronicismo 66 - Condizione per conseguire ogni specie di sussidi 67 - 68 - Sospensione del sussidio ordinario 69 - Quando non si ha diritto al

alcun sussidio 70- Norme per conseguire il sussidio ordinario temporaneo dai soci residenti fuori Pinerolo 71- Soci che passano al servizio militare 72- Sorveglianza degli infermi 73- Onori funebri: intervento alla sepoltura dei Soci 74- Ordine del Corteo funebre 75- Multa ai Soci e al Consigliere che non intervengono alla sepoltura 76- Somma fissata per le onoranze funebri 77- Casi in cui l'indennità fissata pei funerali è pagata alla famiglia 78-79-80- Diritto di valersi del Magazzino di Previdenza 81-82- Divieto di servirsi del Magazzino di Previdenza alle persone estranee all'Associazione 83-

Capo VI - Soci onorari e persone benemerite dell'Associazione.

Diritti dei Soci onorari 84- Persone benemerite 85- Diplomi di benemerenza 85 - 2° alinea.

Capo VII - Soci aggregati e reciprocità colle Associazioni Consorelle.

Patti di confederazione stabiliti nel Congresso d'Asti nel 1853-86- Norme pel Socio che cambia residenza e che desidera ottenere l'aggregazione ad altra associazione 87-88-

Capo VIII - Attribuzioni dell'Assemblea Generale dei Soci, del Consiglio e della Direzione.

Attribuzioni dell'Assemblea Generale 89-
" del Consiglio di Rappresentanza 90-91-
" della Direzione - 92-93-

Conto morale 94- Ammonizione e sospensione di voto - 95- Deliberazioni d'urgenza 96-

Capo IX - Attribuzioni dei funzionari.

Il Presidente 97- Il Segretario 98- L'Esattore 99- Il messo 100-

Capo X - Attribuzioni del Medico Sociale.

Doveri del Medico 101- Moduli approvati dal Consiglio 102- Attestati sanitari per l'ammessione 103-

Capo XI - Adunanze.

Epoca delle adunanze ordinarie e straordinarie dell'Assemblea Generale 104-105- Convocazione dell'Assemblea 106- Avvisi ai Soci per l'Assemblea 107- Epoca delle adunanze ordinarie e straordinarie del Consiglio 108- Avvisi ai Consiglieri per le adunanze del Consiglio 109- Ordine del Giorno del Consiglio 110- Epoca delle adunanze ord.ie e straord.ie della Direzione 111- Sedute pubbliche e sedute private 112- Norme generali per l'ordine delle adunanze 113-114-115-116-117-118- Validità delle deliberazioni 119- Proposte e petizioni 120- Non possono discutersi argomenti estranei agli interessi delle Ass. di M.S. 121- Dovere dei membri del Consiglio e

della Direzione di intervenire alle rispettive sedute 122 - Casi in cui i Consiglieri non possono essere rieletti 122 - 2° a.

Capo XII: Commissione di Sindacato e Consulente legale.

Commissione di Sindacato 123 - Ricorso alla Commissione di Sindacato e all'Assemblea 124 - Consulente legale 125 -

Capo XIII: Bandiera sociale.

La vecchia bandiera 126 - Occasioni in cui la bandiera è esposta al balcone della Sede Sociale ~~125~~ 127 - Occasioni in cui la bandiera esce fuori dalla Sede sociale 128 - Indennità di rappresentanza 129 - Porta-bandiera 130 -

Capo XIV: Magazzino di Previdenza ed attribuzioni della relativa Commissione.

Stipulazione dei contratti 131 - Validità dei contratti 132 - 133 - Attribuzioni della Commissione 134 - Facoltà della Direzione 135 - Generi non vendibili nel Magazzino 136 - Prezzo di distribuzione dei generi e catalogo dei prezzi 137 - 138 - Distributore dei generi 139 - Impiego dei fondi in denaro del Magazzino 140 - Mandati di pagamento 141 - Situazioni mensili, inventario e rendiconto annuale 142 -

Capo XV: Contabilità sociale.

Patrimonio sociale 143 - 144 - Categorie delle entrate e delle spese 145 - Spese obbligatorie e spese facoltative 146 - 147 - Contabilità speciale pel Magazzino 148 - Contabilità speciale pei soci aggregati 149 - Bilancio preventivo 150 - 151 - 152 - Entrate di prima categoria 152 - Entrate di seconda categoria ~~III~~ 153 - 156 - Spese di prima categoria 154 - Spese di seconda categoria 155 - Rendiconto mensile e trimestrale 157 - Impiego dei capitali disponibili 158 - Commissione di revisione 160 - Ufficio della commissione di revisione 161 -

Capo XVI: Disposizioni disciplinari.

Sospensione dai diritti di elettorato e di eleggibilità 162 - Sospensione dalla qualità di socio 163 - Espulsione dall'Associazione 164 - 165 - 166 - 167 -

Capo XVII: Disposizioni diverse.

Fusione di altri sodalizi coll'Associazione 168 - È vietata la ripartizione dei fondi 169 - Scioglimento dell'Associazione e realizzazione dei fondi 171 - 172 - A chi sarà devoluto il capitale sociale 173 - In qual modo si procederà alla realizzazione dei fondi 174 - Parti integranti dello statuto; Regolamento 175 - Proposte per modificazioni allo Statuto 176.

Capo XVIII: Disposizioni transitorie.

Allegato A: Norme e disposizioni per la distribuzione dei Contropremi.
" B: Regolamento speciale per la Cassa Cronici.
" C: Modulo di dichiara del Sottore pei Soci dimoranti fuori di Pinerolo e non aggregati ad altra Associazione. —

1908

Associazione Generale
degli Operai
di
PINEROLO

Relazione

intorno alle modificazioni ed aggiunte allo Statuto-Regolamento proposte dal Socio *Pietro Terrestre*, colle modificazioni portate dall' Onorevole Commissione Permanente stabilita dall'articolo 178 ed accettate dal Relatore.

Associazione Generale
degli Operai
di
PINEROLO

Relazione

intorno alle modificazioni ed aggiunte allo Statuto-Regolamento proposte dal Socio *Pietro Terrestre*, colle modificazioni portate dall'Onorevole Commissione Permanente stabilita dall'art. 178, ed accettate dal Relatore.

Egregi Signori Consoci,

Invitato dall'Onorevole Consiglio di Rappresentanza a studiare ed a proporre allo Statuto-Regolamento sociale quelle modificazioni ed aggiunte atte a favorire l'incremento dell'Associazione, io mi feci fatto premuroso dovere di adempiere al mandato affidatomi, e conformandomi al disposto dell'articolo 178 dell'attuale Regolamento, ho sottoposto all'esame della Commissione Permanente le modificazioni ed aggiunte al Regolamento stesso che, dopo un accurato studio, ho creduto utile di proporre pel bene della nostra Associazione.

Detta Commissione ha fatto buon viso alle mie proposte, e, salvo alcune modificazioni da me accettate e subito introdotte nel regolamento, ha dato il suo parere favorevole, e manda ora, come risulta dalla sua Relazione, l'abbozzo dello Statuto-Regolamento così modificato all'approvazione dell'Assemblea Generale.

Ed ora mi permetto di riferire a Voi, Egregi e Carissimi Consoci, le ragioni che mi indussero a proporre dette modificazioni ed aggiunte, ragioni già esposte all'Onorevole Commissione Permanente.

Per raggiungere le sope prefissomi, ho esaminato attentamente l'attuale Statuto Sociale e quelli delle principali Associazioni congeneri del Piemonte, e mi son pur valso dei saggi consigli datimi da molti Soci della nostra Associazione e principalmente dai miei ottimi amici Carlo Demo Presidente, Alberto Pittavino, Vice Presidente, e Stefano Giusta, Direttore, i quali, colla loro ben nota esperienza nel campo amministrativo, mi facilitarono assai l'adempimento del mandato assuntomi.

Lo Statuto della nostra Associazione, quantunque compilato con alto intelletto d'amore da persone competentissime, e profondamente studiato in ogni sua parte, fu però di già modificato varie volte con deliberazioni consigliari, ed ora ha bisogno di alcune modificazioni ed aggiunte sia per le mutate condizioni della vita morale ed economica dell'operaio, sia

per non dar motivo alla formazione di altre Associazioni che, avendo lo stesso scopo di quelle esistenti, non fanno altro che dividere le forze dell'operaio, frustrando così il principio su cui si basa il mutuo soccorso.

Ed in vero, io credo che se fosse possibile stabilire nello Statuto della più antica Associazione Operaia d'Italia, di fronte a pochissimi, indispensabili doveri, i maggiori vantaggi possibili, e togliere ogni motivo di discordia fra i soci, attenendosi puramente al mutuo soccorso, non si sentirebbe più il bisogno di creare nuove Associazioni col medesimo scopo delle già esistenti, anzi queste, considerato il proprio interesse, si fonderebbero colla nostra, formando così una sola, grande, potente Associazione Operaia Pinerolese, la quale arrecherebbe immensi vantaggi morali e materiali a' suoi Soci, che solo allora comprenderebbero la verità del motto: L'unione fa la forza: Alcuni pur ammettendo teoricamente la bontà di quest'idea, pensano che d'essa non potrà mai essere attuabile per varie buone ragioni; non bisogna però disperare dell'avvenire, chè le più belle ed utili istituzioni di cui godiamo al presente i benefici effetti, non furono altro che sogni nel passato.

Le modificazioni ed aggiunte proposte tendono pertanto a far meglio conoscere ed apprezzare dagli operai la nostra Associazione, e a renderla viemmaggiormente forte e numerosa.

Procurerò ora di dar ragione delle principali modificazioni ed aggiunte, dividendole, per maggior brevità e chiarezza in cinque gruppi:

I°- Modificazioni ed aggiunte proposte per rendere più facile e meno gravoso agli operai l'Ammessione nell'Associazione;

II°- Modificazioni ed aggiunte proposte per ridurre a pochissimi, cioè ai soli indispensabili, i doveri dei Soci verso l'Associazione, e perchè i Soci possano ritrarre dall'Associazione stessa i maggiori vantaggi possibili;

III°- Modificazioni ed aggiunte proposte perchè sia tolta ogni causa di attrito fra i Soci, affinchè essi, conosci dei loro doveri e dei loro diritti, e riuniti fraternamente sotto la bandiera del mutuo soccorso, possano concordi cooperare all'incremento generale dell'Associazione che produce il benessere individuale dei Soci;

IV°- Modificazioni riguardanti le attribuzioni dell'Assemblea e del Consiglio;

V°- Modificazioni secondarie riguardanti i vari rami dell'Amministrazione.

Modificazioni ed aggiunte per rendere più facile e meno gravoso agli operai l'ammessione nell'Associazione.

Tassa di Ammessione

art. 36 - 2ª alinea

art. 37

Viene concessa la facoltà di pagare la tassa di ammessione in sei rate mensili, cioè nel tempo del noviziato. Ciò faciliterà non poco l'ingresso nell'Associazione a quegli operai che non possono pagare tutto in una volta la tassa di ingresso, la quota mensile, il prezzo del libretto e del distintivo; e l'Associazione non ne avrà danno, giacchè durante i sei mesi di noviziato non concede sussidio alcuno, e se il socio cessasse di pagare, perderebbe ogni diritto di rimborso.

La tassa d'ammessione verrà ridotta alla metà per coloro che in gruppi non inferiori a 10, verranno ammessi contemporaneamente nell'Associazione, purchè ciascuno di essi non superi i 40 anni di età; sarà invece totalmente condonata a gruppi non inferiori a 20 individui, sempre che il numero di quelli aventi un'età superiore ai 40 anni non superi il quinto del numero totale del gruppo. In questo caso però gli aventi 40 o più anni saranno tenuti a pagare la metà della rispettiva tassa d'ingresso. — Sarà questa una innovazione utilissima all'Associazione la quale ha assoluto bisogno di nuovi soci.

Con questa nuova disposizione l'Associazione avrà gratuitamente buoni propagandisti nelle fabbriche, nelle officine, sappertutto, perchè un operaio che abbia desiderio d'associarsi, ecciterà gli amici ed i conoscenti a far parte dell'Associazione, al fine di essere esonerato dal pagamento della tassa di ammessione. — E la perdita della metà o di tutta questa tassa d'ingresso verrà compensata ad usura dall'aumento del numero dei soci giovani, i quali, ordinariamente, non sono soggetti a malattie di lunga durata.

Domanda d'Ammessione

art. 38
art. 41

art. 39

Le formalità per la domanda d'ammessione sono ridotte alle sole necessarie. Così l'aspirante non avrà altro a fare che a riempire il modulo rilasciato gratuitamente ed a semplice richiesta dalla segretaria e farlo controfirmare da un socio. La Direzione verificherà la domanda, e, occorrendo, chiederà all'aspirante spiegazioni e anche quei documenti che reputerà opportuno di esaminare.

Il deposito di L. 1,50, fatto dall'aspirante all'atto dell'Ammessione, è più che sufficiente a dimostrare la di lui buona volontà

Art. 45

di entrare a far parte dell' Associazione, e a questo deposito aggiungendo la somma necessaria, potrà, appena ammesso, pagare senza grave disturbo la prima quota mensile, il prezzo del libretto e del distintivo e un sesto della tassa d'ammissione se non gli tornerà comodo di pagarla subito interamente.

2°

Modificazioni ed aggiunte proposte per ridurre a pochissimi, cioè ai soli indispensabili, i doveri dei Soci verso l'Associazione, e perchè i Soci possano ritrarre dall'Associazione stessa i maggiori vantaggi possibili.

Doveri Generali

Artt. 46-47-48

Art. 122

Pur conservando gli articoli riguardanti i doveri generali, (53-54-58) si sopprimono le relative penalità. E difatti qual utile avrebbe l'Associazione se un socio accettasse di far parte del Consiglio o di qualche Commissione pel solo motivo di non incorrere nella multa di lire tre? - D'altronde detta multa non fu mai applicata, e non si potrebbe applicare ora che, in sostituzione della multa relativa, si propone la decadenza dall'Ufficio e la non rieleggibilità all'elezione successiva pei Consiglieri che mancassero, salvo il caso di malattia, per tre volte consecutive, o a più della metà delle sedute ordinarie tenute nell'anno.- Saranno sempre doveri morali ai quali nessun socio vorrà sottrarsi, tanto più in questi tempi in cui le cariche sociali, a dir il vero, sono ambite da gran parte dei Soci.

Sorveglianza dei Soci ammalati.

È abolito l'art. 55 prescrivente ai Soci di recarsi per turno a visitare gli infermi e di farne rapporto al Consigliere di settimana.

Le ragioni per cui si è creduto bene di sopprimere questo gravoso dovere sono parecchie.- Anzitutto bisogna convenire che la visita ai malati, fatta dai Soci, non ha mai arrecato altro che disturbi gravissimi, senza ottenere lo scopo per cui fu istituita.- Per tutti, ma principalmente per l'operaio, il tempo è moneta, e perciò il Socio che si vede a portare a casa il biglietto per la visita, cerca tutti i modi per esimersene, man-

lando altri, o pagando cinquanta centesimi al Bidello, o facendo in tutta fretta la visita di buon mattino prima di andar a lavorare, o finalmente pagando la relativa multa di lire una.

Così può succedere che in una quindicina tutti gli ammalati siano sotto la sorveglianza del Bidello! Si aggiunga che ciò può dar luogo a interpretazioni meno esatte del Regolamento. Credono infatti taluni che rifiutando l'avviso e consegnando centesimi cinquanta al Bidello, vada questa somma all'Associazione, mentre naturalmente va al Bidello pel servizio straordinario da lui prestato in luogo del Socio.- Che se poi la visita succede di buon mattino, cioè prima dell'ora in cui l'operaio va a lavorare, è certo che il visitante troverà a letto il Socio, il quale riceve sempre con diffidenza una persona il più delle volte sconosciuta.- Basta leggere le relazioni della maggior parte dei visitatori per capire che la visita, così com'è fatta presentemente, riesce una pura e semplice formalità.- In ogni caso si vede che questo è un ben gravoso dovere per la generalità dei Soci, e questo dovere tien lontano dall'Associazione molti Operai che pur vorrebbero far parte di essa.

D'altro canto da tutti è riconosciuta la necessità della sorveglianza ai malati, al fine di togliere gli abusi che purtroppo possono ancora succedere. Ma è chiaro che questo ufficio spetta esclusivamente al Consiglio ed alla Direzione, i soli responsabili, dinanzi all'Associazione, dell'amministrazione del denaro sociale.

Art. 73 Affidata la sorveglianza dei Soci ammalati al Consiglio e alla Direzione, si eviteranno gli inconvenienti lamentati, la sorveglianza non sarà più una semplice formalità, ma riuscirà positiva ed efficace, come veramente deve essere, giacchè il Consiglio e la Direzione (nel cui seno si potranno nominare periodicamente gli Ispettori di vigilanza), composti di persone note e benevise ai Soci, eserciteranno con autorità questo nuovo mandato che è pur così importante per la retta e giusta amministrazione dei fondi sociali.

Onori funebri

E qui torna in acconcio l'osservare che sarebbe anche buona ed utile cosa ridurre il numero dei Soci obbligati ad intervenire alle sepolture, e ciò per il suesposto motivo che l'operaio non può perdere due o tre ore di tempo senza ripetirne grave danno.

art. 74 Ma ciò non si propone perchè non si reputa opportuno, per diverse ragioni, che la nostra Associazione sembri, sotto questo riguardo, inferiore agli altri Sodalizi locali, e anche per non creare una disparità

art. 75
art. 76 (multa sociale)

Si trattamento che necessariamente sarebbe risultata tra i Soci effettivi e i Soci Onorari. E pertanto riguardo alle sepolture, le modificazioni proposte si limitano a semplicare il servizio, stabilendo che la Bandiera sia avvolta nella custodia appena terminata la funzione al Cimitero, e riportata dal Bidello alla Sede Sociale, lasciando così immediatamente liberi i Soci che guadagneranno una mezz'ora di lavoro senza scapito di alcuno.

Somma fissata pei funerali

art.li 77-78-79-80

Si stabilisce pure, per ragioni di giustizia distributiva, che l'Associazione abbia sempre a sborsare le lire 37, fissate pei funerali, alla morte di un Socio anche quando questi avesse in vita appartenuto a religione il cui rito non ammette spese di sepoltura o quando, per qualsiasi motivo, indipendente dalla famiglia del Socio defunto, non avesse luogo la sepoltura e l'Associazione non potesse intervenire alla medesima con Bandiera. - Così resta stabilito che alla morte di un Socio effettivo, il Bilancio dell'Associazione sarà sempre gravato in lire 37.

Guidoni

art. 127 - lett. d)

Soppressi i Guidoni (così detti forse perchè una volta indicavano la linea che i Soci dovevano seguire, cioè guidavano e obbligavano i soci a star bene in fila), speciale prerogativa della nostra Associazione, ma che non fanno altro che diminuire, al cospetto dei Soci, l'idea d'onore supremo che, in linea assoluta, deve sempre portare con se' la Bandiera Sociale, si stabilisce che, per onorare con qualche distinzione speciale i Soci Onorari, le persone benemerite dell'Associazione e i Membri del Consiglio e della Direzione in carica, in caso della loro morte, sia esposta la Bandiera al balcone della Sede Sociale.

Multe in generale

In una ben ordinata Associazione in cui tutti i Membri fossero conosci dei loro diritti come dei loro doveri, dovrebbe essere rarissima l'applicazione delle multe, cioè nei soli casi eccezionali in cui il Socio abbia scientemente trasgredito ad un dovere importante. Ogni multa rappresenta sempre un'infrazione al Regolamento; ora se alla fine dell'anno la somma delle multe sarà considerevole, bisognerà convenire che la maggior parte dei Soci non è ancora educata all'adempimento del dovere, o che questo dovere, imposto dal Regolamento, è superiore alle forze dei Soci.

Multa di Cent.mi 25

La multa poi di centesimi 25 per ogni mese insoddisfatto, applicata, coll'artic. 44, ai Soci effettivi in ritardo nel pagamento dei contributi mensili, è gravosissima.

Essa rappresenta il 20 per cento al mese, cioè il 240 per cento all'anno di interesse! È un po' troppo!- Molti Soci incorrono spesso in questa multa; chi per negligenza e chi perchè si trova nell'impossibilità di pagare a tempo. Sia nell'uno come nell'altro caso l'Associazione non deve fare ciò che non farebbe il più esoso usuraio.

Art. 51

Ora si propone di ridurre questa multa a centesimi 15 per ogni mese insoddisfatto. Detta multa rappresenta ancora il 12 per cento al mese, cioè il 144 per cento all'anno di interesse.- Certamente, è ancora una multa grave, ed io sarei lieto se si potesse ridurre a centes. 10 che rappresenterebbe sempre l'otto per cento al mese, cioè il 96 per cento all'anno di interesse.

È vero che la multa non deve riguardarsi come l'interesse di somma non pagata a tempo, ma come una punizione inflitta a chi ha trasgredito un dovere stabilito dallo Statuto Sociale; tuttavia l'attuale multa di cent.mi 25 è assolutamente esagerata anche se considerata sotto il solo aspetto di pena applicata ai ritardatari nel pagamento dei contributi mensili.- È poi inutile confutare l'opinione di coloro che ritengono le multe un buon mezzo per aumentare i proventi a favore dei cronici, e si lagnerebbero di certo se la multa di cent. 25 che è la più .... fruttifera, fosse ridotta a cent.mi 15.- Le multe gravose inasprisconо l'animo dei Soci e molti ne tengono lontani dall'Associazione, la quale non deve mai sperare di aumentare i suoi fondi colla violazione, da parte dei Soci, dei doveri imposti dallo statuto sociale.

Riduzione di altre multe

Si riduce pure la penalità riguardante i Soci in ritardo nel pagamento di tre quote mensili: Essi dovranno solamente pagare le quote arretrate, colle relative multe e presentare l'attestato di sanità rilasciato dal Medico Sociale. Ora, oltre a tutto ciò, essi non hanno diritto a qualsiasi sussidio durante i tre mesi successivi. Io credo che quando un Socio abbia pagato i mesi arretrati, le multe relative e presentato il certificato medico, il quale taglie ogni possibilità di sotterfugi a danno dell'Associazione, egli possa, con tutta ragione, rientrare ne' suoi diritti.

Art. 54

Alcuni operai, durante l'inverno, non lavorano, e, pur tirando innanzi alla meglio coi risparmi fatti nella bella stagione, non possono pagare la quota mensile. Ritornato il lavoro, avrebbero desiderio di

pagare le quote arretrate, e l'Associazione deve accogliere, aiutare questi Soci, pur tutelando l'interesse generale, facendo loro presentare l'attestato di Sanità.

Art. 69

L'art. 75 per cui sono ora privati per 20 giorni dal diritto di sussidio i Soci che simularono la malattia e quegli altri sorpresi al lavoro o a passeggio senza permesso del Medico Sociale, si divide in due alinea: Vengono puniti con 10 giorni di sospensione dal sussidio i Soci sorpresi al lavoro o a passeggio, ecc. senza permesso del Medico; ma i Soci che simularono la malattia sono privati addirittura del godimento di qualsiasi sussidio. E le ragioni sono così ovvie che è inutile l'accennarle.

Cambiamento d'abitazione.

Art. 56

Si aggiunge, in ossequio alle deliberazioni consigliari, il dovere che ha il Socio di avvertire la Segreteria quando cambiasse di abitazione: e ciò per facilitare al Bidello la consegna degli avvisi sociali, e affinchè non sorgano contestazioni nell'applicazione delle multe.

Avviso ai Soci morosi

Art. 55 - 2° alinea

Quantunque l'Associazione non sia in obbligo di fare eccitamenti ai Soci morosi, e ciò per non dare adito ad abusi, tuttavia è bene che la Direzione, mensilmente, prenda visione della nota dei Soci in ritardo al pagamento delle quote, mandi ad avvertire gli interessati della loro prossima decadenza, invitandoli, nello stesso tempo, a mettersi in regola nei pagamenti. E ciò si potrà fare senza disturbo grave, adoperando stampati appositi, e facendoli recapitare dal Bidello.

Presentazione della dichiarazione di malattia.

Art. 57

Art. 101 - 2° alinea

La modificazione portata all'art. 62 consiste nel far recapitare alla Sede dal Medico stesso la dichiarazione di malattia del Socio. Facilmente può accadere che un operaio ammalato si trovi solo in casa, e debba, pei servizi che gli occorrono, obbligarsi ai vicini. Ora, il Medico che già deve settimanalmente far relazione sullo stato dei Soci ammalati, può benissimo anche portare alla Sede le dichiarazioni di malattia rilasciate durante la settimana. Così il Socio, dopo aver chiamato il Medico, sarà perfettamente in regola coll'Associazione, la quale non avrà danno alcuno per questa modificazione, giacchè il sussidio deve accordarsi in base alla dichiarazione medica che porta la data certa dell'incominciamento della malattia, e non in base alla presentazione della dichiara-

zione stessa.

Soci lontani dalla Sede Sociale

Art. 71

Ed i Soci lontani dalla Sede Sociale, se ammalati, hanno tempo otto giorni per far pervenire alla Direzione l'attestato medico, debitamente legalizzato dal Sindaco locale o dal Presidente dell'Associazione Consorella. In caso di ritardo detto attestato medico sarà solo riconosciuto valido per otto giorni antecedenti alla presentazione ~~data~~ di esso.

Quale sarebbe la migliore delle riforme

E qui, parlando di sussidio, cade in acconcio l'osservare che la migliore delle modificazioni sarebbe quella di portare il sussidio ordinario temporaneo da L. 1,25 a lire 1,50 al giorno. Non faccio qui formale proposta, perchè mi mancano dati certi per poterla matematicamente sostenere. Però credo di interpretare l'idea di tutti i Soci affermando che il principale, anzi direi l'unico scopo delle Associazioni di Mutuo soccorso è quello di concedere sussidi ai Soci ammalati, e quanto più questo sussidio sarà elevato, tanto più gli Operai riconosceranno la utilità dell'Associazione. Se si potesse adunque portare il sussidio temporaneo a lire 1,50 al giorno, la nostra Associazione in poco tempo raddoppierebbe il numero dei Soci.

Istruzione

Bisogna poi confessare che finora l'Associazione fece ben poco riguardo all'istruzione della classe operaia; istruzione che fa parte integrale dello scopo che si prefigge il Sodalizio.

Conferenze

È ben vero che l'art. 117 dell'attuale statuto ammette le conferenze istruttive da tenersi nella Sala Sociale, ma finora, per quanto io sappia, nessuna conferenza fu tenuta, e quanto meno non vi fu mai un ciclo di conferenze che mirasse ad uno scopo stabilito.

E ciò forse non fu un male perchè, a parte il vantaggio più o meno ipotetico che può ricavare l'operaio assistendo a conferenze, è certo che alcune volte queste possono dividere gli animi e turbare quella pace di cui si ha tanto bisogno.

L'artic. 167 poi promette l'istituzione di Scuole serali elementari e professionali pei soci e pei figli di Soci, e una Biblioteca circolante.

Scuole serali

Riguardo alla Scuola serale, essa fu effettivamente istituita, auspice l'amico carissimo Alberto Pittarino attuale Vice Presidente, e per parecchio tempo, grazie alle solerti di lui cure ed a quelle di altri volonterosi, funzionò egregiamente. Avendo poi, in seguito, l'Onorevole Municipio istituite scuole serali elementari

aperta a tutti, cessò naturalmente per questa parte, il compito dell'Associazione.

Biblioteca circolante

Ma la Biblioteca Circolante fu sempre un pio desiderio. Eppure si potrebbe benissimo istituire con poca o nessuna spesa. Basterebbe pregare tutti i Soci, si effettivi che onorari, a voler donare all'Associazione uno o più libri, anche usati, purchè adatti a leggersi dagli operai. E a questo invito si potrebbe aggiungere, per facilitare il compito ai volonterosi, un elenco dei libri che tornassero utili alla maggior parte dei lettori. Si potrebbero quindi stabilire speciali disposizioni per evitare i duplicati e perchè i Soci potessero godere di questa nuova istituzione senza tanti disturbi. Pochi scaffali, donati forse da qualche persona benemerita, basterebbero in sull'inizio. In breve tempo la Biblioteca Circolante potrebbe funzionare benissimo.

Raccomandazione.

Contropremi

Uno dei modi migliori per incoraggiare e per favorire l'istruzione elementare e professionale fra i Soci è quello di conferire premi speciali ai Soci e ai figli di Soci che durante l'anno scolastico antecedente si distinsero maggiormente nello studio.

Vedi Allegato A

Ed io lo propongo formalmente presentando le relative norme e disposizioni nell allegato A, fermamente persuaso che oltre a promuovere e ad incoraggiare l'istruzione, l'Associazione farà ancora una opera utile a se stessa.

Sarà questo il modo migliore con cui l'Associazione potrà dimostrare il suo interessamento per l'istruzione popolare, che pure è la non ultima parte del suo programma, e, spendendo qualche centinaio di lire all'anno, oltre all'arrecare un immediato benefizio alle famiglie dei soci premiati, farà conoscere alla nuova generazione i benefici effetti dell'Associazione, e accenderà in lei il desiderio di presto appartenervi.

Ai figli di Soci frequentanti le scuole elementari comunali si conferiranno, secondo la graduazione stabilita e le risorse del bilancio sociale, premi da lire cinque a lire dieci depositate in libretti della Cassa di Risparmio. Questa specie di premio pare sia la più indicata, perchè il Municipio assegna in premio medaglie, ed ai libri ed ai quaderni pensa, per chi ne ha bisogno, insieme coll'Onorev.le Municipio, il benemerito Patronato scolastico.

Ai Soci e ai figli dei Soci frequentanti le scuole

serali elementari o professionali comunali si conferiranno invece premi speciali consistenti in libri, oggetti per uso scolastico, utensili, strumenti da lavoro, ecc. a seconda della scuola frequentata o della professione esercitata da ciascuno dei premiandi. Così ad esempio ad un alunno della scuola di disegno si darà in premio una scatola di compassi, ad un falegname una pialla, ad un sarto un paio di forbici, ad un tipografo un compositoio, ecc.= Sull'oggetto donato sarà inciso il nome del premiato e quello dell'Associazione che conferisce il premio.

Ed è certo che questi premi guadagnati collo studio e coll'operosità saranno con nobile orgoglio e con gelosa cura conservati da coloro che li avranno meritati. E così il nome della nostra Associazione entrerà benedetto nelle famiglie, ed i giovanetti impareranno ben presto a conoscerla e ad amarla, e affretteranno col pensiero il momento in cui potranno far parte di quell'Associazione che fece loro provare l'interna, dolcissima soddisfazione che sempre arreca il premio meritato.

Soci aggregati e reciprocità colle Associazioni Consorelle

Art. 86

Riguardo ai Soci Aggregati ed alla reciprocità colle Associazioni consorelle si è creduto bene di attenersi, come già si usa, ai patti di confederazione stabiliti nel Congresso delle Associazioni Operaie, tenuto in Asti nel 1853, tanto più che in questo Congresso l'Associazione Pinerolese, quale prima creata in Italia, venne in special modo dalle altre Consorelle onorata, proclamando a Presidente Onorario del Congresso, il Presidente dell'Associazione Pinerolese: Signor Antonio Rittavino, padre del sullodato Alberto, attuale benemerito Vice Presidente della nostra Associazione.

Sussidio di cronicismo

Art. 63

Il sussidio di cronicismo viene esteso coll'art. 63 ai Soci effettivi che contano almeno cinquant'anni di non interrotta anzianità e 75 o più anni di età, senza bisogno di essere riconosciuti affetti da malattia cronica.- Dopo 75 anni di vita laboriosa e mezzo secolo d'iscrizione all'Associazione, il Socio ha ben diritto a qualche riguardo.- È vero che l'Associazione non ha lo scopo di formare delle pensioni ai Soci vecchi, ma bensì di dare sussidi ai soci inabili al lavoro. Ma un operaio a 75 anni non è esente da acciacchi, e se, considerata la sua anzianità sociale unita all'età, l'Associazione gli concederà il sussidio cronici, senza obbligarlo ad una visita medica, certamente riscuoterà il plauso di tutti i cuori sussibili.

A questa disposizione io credo non si opporranno ragioni d'indole finanziaria, perchè, disgraziatamente, il numero dei Soci che rinunziano, o che rinunciano in avvenire, le condizioni suddette è così piccolo che non potrà portare serie conseguenze riguardo all'entità del sussidio individuale di cronicismo.

3ª

Modificazioni ed aggiunte proposte per eliminare le cause di discordia fra i Soci.

Bandiera Sociale

La facoltà concessa dall'attuale articolo 158 alla Direzione di accordare o di rifiutare ad almeno cinque Soci la Bandiera, senza addurre i motivi della presa deliberazione, ha dato luogo in questi ultimi tempi a questioni incresciose. Pel bene supremo dell'Associazione, la quale non può prosperare se i Soci non sono uniti e concordi in un solo pensiero di fratellevole e reciproco affetto, è necessario che i fatti accennati più non si ripetano.

È bensì vero che il Consiglio e la Direzione dovrebbero essere interpreti della volontà della maggioranza dei Soci, chè da essa è viene eletta, ma, per varie ragioni, non sempre ciò succede; d'altronde non bisogna disconoscere i diritti della minoranza. È pertanto pericoloso il lasciar in piena facoltà dell'Amministrazione il decidere quando e come l'Associazione possa prender parte a qualche funzione, giacchè questa libertà non farebbe altro che maggiormente accendere le gare dei partiti, che si dilanierebbero, a vicenda per raggiungere il potere, al fine di usare poi, a loro talento, di quelle facoltà che non volevano veder usate dagli altri.

È bene dunque che l'Assemblea stabilisca nello statuto norme precise e costanti per l'uso della Bandiera, e indichi tassativamente quando l'Associazione è interessata a farsi rappresentare.- La bandiera non deve essere oggetto di divisione fra i Soci, ma un simbolo che tutti i Soci riunisce ed affratella in un solo pensiero, quello del vicendevole soccorso. È questo il vero carattere della nostra Associazione, a cui essa deve strettamente attenersi anche nelle manifestazioni esteriori.

Però l'Associazione non può e non deve rimanere isolata di fronte alle altre Associazioni consorelle italiane, ed estranea dinanzi al progresso continuo che si va tutto dì operando anche nel campo del mutuo soccorso, e perciò essa deve trovare il suo posto anche là dove si discutono gli interessi delle Associazioni operaie, delle Cooperative di Consumo e delle Casse di Previdenza per la vecchiaia, ed al fine di rendersi atta a dare ai Soci i maggiori vantaggi possibili.

Occasioni in cui la Bandiera sarà esposta al Balcone della Sede Sociale.

Art. 127

L'artic. 127 stabilisce che la nuova Bandiera sarà esposta al balcone della sede sociale esclusivamente nelle seguenti occasioni:

a) nel giorno anniversario della fondazione dell'Associazione (1° febbraio);

b) nei giorni in cui avranno luogo le Assemblee generali ordinarie e straordinarie dei Soci;

c) nei giorni in cui avranno luogo le distribuzioni di contropremi alla sede sociale, o feste contemplate dall'art. 128;

d) nel giorno della morte e nei successivi fino al tempo della sepoltura del Capo dello Stato, del Presidente, dei Consiglieri, dei Direttori in carica, dei Soci Onorari o di persone dichiarate benemerite dell'Associazione;

e) nel giorno della festa nazionale dello Statuto.

Casi in cui la Bandiera potrà uscire dalla Sede Sociale

Art. 128 [del Capo dello Stato,

L'articolo 128 stabilisce che la Bandiera non potrà uscire dalla sede sociale se non sarà accompagnata da almeno dieci soci, e se non nelle seguenti occasioni in cui l'Associazione è interessata a farsi rappresentare:

a) nel caso dei funerali di Soci effettivi che onorari e di persone dichiarate benemerite dell'Associazione;

b) nel caso di Congressi o di Adunanze in cui si discutano gli interessi generali delle Associazioni di M.S., delle Cooperative di Consumo e delle Casse di Previdenza per la vecchiaia;

c) nel caso di gite operaie fatte allo scopo di visitare esposizioni, mostre del lavoro, stabilimenti, officine, ecc., per constatare i progressi delle scienze, delle arti e delle industrie;

d) nel caso in cui l'Associazione sia essa stessa espositrice a qualche mostra delle Associazioni di Mutuo Soccorso o di Previdenza;

e) nel caso in cui l'Associazione deliberasse di onorare con speciali festeggiamenti qualche Socio – sì effettivo che onorario – che col suo ingegno, colla sua operosità o colle sue benificenze abbia

recato vantaggio, lustro o decoro alla Associazione od alla Patria;

f) nel caso in cui l'Associazione, invitata, deliberasse di assistere a feste inaugurali o anniversarie di Associazioni di M. S.;

g) nel caso in cui l'Associazione fosse invitata ufficialmente dalle Autorità competenti al ricevimento solenne del Capo dello Stato.

Potranno in seguito alla discussione, aggiungersi altri casi; alcuni invece potranno togliersi secondo la volontà dell'Assemblea.

4ª

Modificazioni proposte riguardanti le attribuzioni dell'Assemblea Generale dei Soci e del Consiglio di Rappresentanza.

Non mi resta ora che di accennare alle variazioni proposte riguardanti l'Assemblea ed il Consiglio e quelle meno importanti riguardanti i vari rami dell'Amministrazione. Delle prime dirò brevemente i motivi che mi indussero a proporle; accennerò alle altre complessivamente, giacchè m'accorgo che sto per stancare, se già non ho stancata, la pazienza delle SS. VV. Ill.me

Partendo dal concetto che l'Assemblea generale dei Soci ha diritto di giudicare l'operato del Consiglio e della Direzione, e che tutti i Soci, nei casi di maggior importanza, come ad esempio quando si tratta dell'espulsione di uno d'essi, hanno diritto di ricorrere al giudizio dell'Assemblea, ho proposto le seguenti modificazioni:

Attribuzioni dell'Assemblea Gener.le

Art. 89 - c)

L'Assemblea ..... c) discute ed approva l'annuo conto amministrativo. Questo però dovrà essere affisso all'albo della sala per quindici giorni consecutivi prima della sua presentazione all'Assemblea, a comodo dei Soci per tutte quelle osservazioni che credessero opportune di fare;

..... e) a richiesta del Socio interessato delibera inappellabilmente riguardo alla di lui espulsione dall'Associazione;

f) Delibera inappellabilmente intorno a richiami fatti dalla maggioranza dei Soci effettivi residenti contro le deliberazioni

della Direzione o del Consiglio;

g) delibera intorno alle materie iscritte all'ordine del giorno ad instanza di almeno venti soci effettivi fatta, per iscritto, pervenire alla Direzione almeno dieci giorni prima della seduta.

Art. 91 - a) E così il Consiglio approva l'annuo bilancio preventivo e rivede l'annuo conto amministrativo prima di presentarlo all'Assemblea Generale.

Art. 93 - m) E la Direzione deve presentare al Consiglio il conto amministrativo colla relazione dei Revisori e col conto morale ed economico della sua gestione.

La Direzione adunque compilerà il Bilancio; il Consiglio lo modificherà all'occorrenza, giacchè Consiglio e Direzione formano una cosa sola davanti all'Assemblea: l'Amministrazione. Difatti la Direzione non fa altro che eseguire le deliberazioni consigliari.

Quindi il Conto per quindici giorni sarà affisso all'albo della sala, e poi l'assemblea lo discuterà e lo approverà, facendo quelle proposte ed osservazioni opportune per indicare ai Consiglieri l'indirizzo economico che l'Assemblea intende dare all'Associazione. E l'Amministrazione si regolerà conformemente ai voti espressi dall'Assemblea.

Ora invece facendo approvare il bilancio dal Consiglio, dopo averne data lettura all'Assemblea, non si ha sufficiente garanzia che i desideri espressi dall'Assemblea siano messi in esecuzione.- Dalthonde non è bene che il Consiglio approvi il conto amministrativo, perchè, in quest'occasione, egli sarebbe giudice e parte. E non è neppur bene convocare l'Assemblea, che è la suprema autorità dell'Associazione, leggere in sua presenza il conto, ascoltare le sue osservazioni e poi sciogliere l'adunanza senza che l'Assemblea abbia deliberato.

La maggioranza dei Soci effettivi residenti può far convocare l'Assemblea. art. 106

L'Assemblea è convocata per iniziativa della Direzione, ma questa la convocherà anche quando la maggioranza dei Soci effettivi residenti ne faccia domanda, e giudicherà inappellabilmente sulle questioni a lei sottoposte.-

Art. 123 " 124 Attualmente per l'Appello vi è la Commissione di Sindacato, ma l'ufficio di questa Commissione è limitato ad esaminare se le disposizioni statutarie sieno state rispettate. Ma alcune volte – ad esempio, per l'espulsione – il socio impugna la verità dei fatti che diedero luogo alla decisione del Consiglio, e a questo riguardo

la Commissione di Sindacato non può dare il suo parere: Allora, a richiesta del socio interessato, interviene l'Assemblea. Così se il socio crede che a suo danno il Consiglio abbia malamente interpretato e violato alcuni articoli dello Statuto, ricorrerà alla Commissione di Sindacato; se invece crede che il Consiglio abbia a suo danno violato i diritti e che per questo debba essere espulso, ricorrerà all'Assemblea.

Quando poi venti o più soci volessero presentare all'Assemblea qualche proposta, essi la faranno pervenire in tempo utile alla Direzione, che la inserirà nel relativo ordine del giorno.

5ª

Modificazioni. varie.

Modificazioni varie.

Art. 1 — All'articolo 1, invece di limitarsi alle sole parole: Unione, fratellanza, mutuo soccorso e vicendevole istruzione, sono dichiarati nettamente gli scopi dell'Associazione.

Art. 97 — L'artic. 97, tra le altre attribuzioni del Presidente, stabilisce che egli può intervenire in tutte le Commissioni, assumendone la Presidenza, stabilisce inoltre che egli non potrà mai firmare colla qualifica di Presidente dell'Associazione qualsiasi atto, dichiarazione o pubblicazione estranei all'Associazione stessa.

Art. 100 — L'artic. 100 stabilisce le attribuzioni del Bidello il quale è sotto la immediata dipendenza del Presidente.

Art. 101 — L'artic. 101 stabilisce le attribuzioni del Medico sociale, in relazione all'artic. 57, cioè, fra altro, stabilisce che il Medico deve far recapitare all'Associazione le dichiarazioni di malattia e di sanità dei Soci.

Art. 108 — L'artic. 108 stabilisce la terza domenica del mese per le adunanze del Consiglio. Però il Consiglio è in facoltà di variare l'ora e il giorno delle adunanze, ma non oltre ad una o due volte all'anno, secondo le stagioni. E ciò conformemente alle deliberazioni prese dal Consiglio stesso.

Art. 110 — L'artic. 110 stabilisce che l'ordine del giorno per le sedute ordinarie del Consiglio dovrà essere compilato dalla Direzione almeno

otto giorni prima, salvo i casi d'urgenza, e pubblicato all'albo dell'Associazione: e ciò per facilitare ai Consiglieri l'adempimento del loro mandato, ed ai soci l'opportuno controllo.

art. 122 L'artic. 122, abolita la multa, stabilisce che i Membri del Consiglio ~~della Direzione~~ che, salvo il caso di malattia, mancassero per tre volte consecutive, o a più della metà delle sedute ordinarie tenute ~~dai rispettivi Consigli~~ durante l'anno, saranno considerati dimissionari e non potranno più essere rieletti a qualunque carica nell'elezione successiva.

art. 70 L'artic. 70 stabilisce pure che saranno dichiarati decaduti dalla carica, e non potranno essere rieletti nell'elezione successiva i Membri della Direzione o del Consiglio che siano incorsi in una delle pene sancite dall'artic. 69, cioè in quelle pene inflitte a coloro che, ricevendo il sussidio per malattia, siano sorpresi al lavoro o a passeggio, ecc. senza permesso del Medico, e a coloro che simularono malattie per ottenere il sussidio.

art. 124 L'artic. 124 stabilisce il termine di un mese per presentare il ricorso d'appello alla Commissione di Sindacato o all'Assemblea, secondo i casi, contro le deliberazioni del Consiglio o della Direzione.

art. 167 L'artic. 167 stabilisce che l'espulsione di un Socio viene deliberata dal Consiglio, dopo aver sentito le difese del Socio accusato.

art. 177 L'art. 177 con una disposizione transitoria, stabilisce che i Soci, che al 31 dicembre 1897 contavano quindici o più anni di anzianità, quando avranno trent'anni consecutivi di anzianità, percepiranno in caso di malattia temporanea il sussidio di lire 1,10 in base al vecchio regolamento.

Sono abrogati:

Articoli abrogati Il 2° ed il 4° alinea dell'artic. 36 perchè la buona costituzione fisica devessere provata dalla visita sanitaria - e perchè è inutile lo stabilire che non si debba appartenere ad altra Associazione Generale Operaia, quando quasi tutte le Associazioni Operaie di M. S. esistenti in Pinerolo hanno il carattere di Associazioni Generali.

Sarebbe poi puerile se si volesse mantenere questo alinea

semplicemente per non lasciar sorgere in Pinerolo altra Associazione Generale Operaia, mentre già ce ne sono tante, se non di nome, certo di fatto. E se si volesse mantenere quest'alinea per altre ragioni d'indole economica, allora si dovrebbe modificare in questo senso: Di non appartenere a nessun'altra Associazione di Mutuo Soccorso; ma ciò mi pare troppo restrittivo.

L'artic. 73, perchè già l'articolo 72 stabilisce che per conseguire i sussidi i Soci devranno far risultare di aver pagato regolarmente i contributi sociali.

Ora se un socio in arretrato nei pagamenti cadesse ammalato, prima di tutto si metterebbe in regola pagando le quote mensili e le relative multe, quindi da quel giorno in poi avrebbe diritto al sussidio.

Gli articoli 57 - 100 - 153 - 154 - 155 - 163 - 165 - 167 - 169 - perchè inutili o ripetuti in altri articoli.

Conclusione.

Ho finito. L'Assemblea Generale dei Soci giudicherà, nella sua savièzza, se queste mie proposte siano degne di essere in tutto od in parte prese in considerazione. Certamente altre e più radicali riforme si potrebbero introdurre nello Statuto Sociale, come ad esempio quella di associare i Membri del nostro Sodalizio alla Cassa Nazionale di Previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai, creata colla legge 17 luglio 1898, e così sopprimere l'attuale Cassa Cronicismo, ma ricordando che il meglio è nemico del bene, mi limitai a proporre quelle sole modificazioni ed aggiunte che non alterano in modo alcuno le basi su cui si fonda attualmente l'Associazione.

Qualunque sia l'accoglienza che avranno queste modeste proposte, io mi sento in dovere di ringraziare l'Onorevole Consiglio di Rappresentanza che, affidandomi questo mandato, volle onorarmi della sua fiducia, e sono lieto di aver potuto anch'io, quantunque assai debolmente, dimostrare l'affetto intenso che nutro per la nostra Associazione, e il desiderio vivissimo che ho di vederla a progredire continuamente sulla via del bene.

Mi permettano ancora, Ill.mi Signori, che, come Socio a cui stanno a cuore le sorti dell'Associazione, io mandi un reverente e mesto saluto alla memoria benedetta dei suoi due Presidenti, entrambi, nel giro di un anno, rapiti all'affetto dell'intero Sodalizio: un saluto di doverosa riconoscenza alla sacra memoria del Presidente Onorario S. M. Umberto I°, la cui efferata uccisione destò un senso di orrore e di raccapriccio in tutto il mondo Civile. L'Italia piange il suo Re buono e leale, e l'Associazione, unendosi al dolore comune, piange pure la dipartita del suo Presidente Onorario, il quale, beneficando più volte la nostra Associazione, dimostrò quanto grande fosse l'affetto che Egli nutriva per la classe operaia.

Ed un saluto fraterno mando alla memoria del Presidente Effettivo, il compianto Cav. Domenico Brun, che per molti anni lavorò indefessamente pel bene della nostra Associazione. Egli era veramente l'ideale dei Presidenti, giacchè da tutti era amato, e una sua parola bastava per dissipare gli equivoci, per calmare gli animi, per far ritornare la pace.

Ed al degno successore del Cav. Domenico Brun, l'ottimo amico Carlo Demo, che tanta simpatia ha saputo destare fra i Soci, auguro che Egli possa continuare per lungo tempo l'opera benefica del suo antecessore, e fa sì che l'Associazione, da Lui presieduta, continui a prosperare e a migliorare pel bene dei Soci. Ed io spero che il prossimo felice evento che allieterà la sua esistenza varrà ad incoraggiarlo maggiormente a percorrere la via non sempre facile della Presidenza, giacchè, nell'ore del dubbio e della tristezza, egli avrà il maggior conforto che possa l'uomo desiderare sulla terra: il sorriso della gentile fanciulla che egli scelse a Compagna della sua vita.

Pinerolo, 30 Agosto 1900.

Pietro Terrone

(Vedi retro la Relazione della Commissione Permanente)

La Commissione Permanente,

stabilita dall' artic. 178, riunitasi

in seduta delli 23 agosto, presenti i Signori Bouvier Avv. Cav. Alfredo consulente legale; Demo Carlo, Presidente, Pittavino Alberto, Vice presidente, Grassi Nicola, Direttore anziano;

in seduta delli 29 agosto, presenti i Signori Bouvier Avv. Alfredo, Demo Carlo, Grassi Nicola, Bertorelli Domenico, Vice presidente, Dellavalle Luigi, Consigliere anziano, e Cerrestre Pietro, relatore e compilatore del nuovo regolamento; per mandato del Consiglio di Rappresentanza in data 20 maggio 1899.
in seduta delli 30 agosto, presenti i Signori predetti Cav. Bouvier, Carlo Demo, Bertorelli, Grassi e Cerrestre,
coll' assistenza in ogni seduta del Segretario sottoscritto,

Udita lettura dell' accurata relazione fatta dal Socio Pietro Cerrestre, riguardo alle modificazioni ed aggiunte da lui stesso proposte allo Statuto-Regolamento Sociale;

Esaminate attentamente le modificazioni ed aggiunte stesse;

Plaudendo ai concetti informativi dai quali è partito l'egregio proponente;

Previe alcune modificazioni accettate dal Relatore e subito introdotte nell' abbozzo dello Statuto-Regolamento,

Manda con voto favorevole il detto abbozzo dello Statuto-Regolamento, così modificato, all' approvazione dell' Assemblea Generale,

Pinerolo 3 Settembre 1900

Il Presidente
Demo

Il Consulente legale
Avv Bouvier

Il Segretario